

TORNATA DEL 15 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi. — Congedo. — Risultamento parziale e generale delle votazioni per la Commissione del bilancio. — Relazione sul disegno di legge per pensioni alle vedove dei militari. — Svolgimento per la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Corleo per enfiteusi perpetue redimibili dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia — Osservazioni del ministro guardasigilli — Opposizioni del deputato Musumeci — Repliche del proponente. — La proposta di legge è presa in considerazione. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per le finanze per soppressione di diritti differenziali di entrata sopra liquidi, e per alienazioni di beni demaniali. — Il deputato Musolino ritira il suo disegno di legge per un dono nazionale al generale Garibaldi. — Discussione per la presa in considerazione del disegno di legge del deputato Caso, e di altri, per sospensione della legge portante una nuova formazione della provincia di Benevento — Svolgimento del proponente — Opinione del ministro per l'interno — Opposizioni alla proposta, dei deputati Torre, Grella e Romano — Parlano in appoggio della medesima i deputati Massari, Amicarelli, Napolitano, Cardente e Conforti — Osservazioni dei deputati Pica e Castellano — La proposta di legge è presa in considerazione.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6970. Il Consiglio comunale, il vescovo e 180 cittadini di Piedimonte di Alise si lagnano della circoscrizione della nuova provincia di Benevento, decretata dalla luogotenenza di Napoli, e fondano i loro reclami sull'illegalità della disposizione, sul danno che ne emerge e sulla mancanza di compenso territoriale a cui aveva diritto quel circondario.

6971. Venticinque cittadini di Mola fanno istanza per la demolizione della cittadella di Messina, baluardo della signoria borbonica, persuasi che la città verrebbe ingrandita colla costruzione di fabbricati nell'area stessa dell'attuale cittadella.

6972. Bigotti Maria, Romei Giovanni, Nobili Domenico, Luppi Teresa, Bolognini Pietro, Forghieri Leone, Aleotti Vittoria e Totti Luigi di Reggio Modenese, eredi o vedove di ufficiali dell'esercito del primo impero, domandano di essere reintegrati nella quota e negli arretrati della pensione loro dovuta a termini della legge per gli ufficiali di quell'armata.

6973. Nobili Domenico e suo fratello capitano Carlo, di Reggio Modenese, chiedono loro sia fatta ragione sui diritti dell'avo consigliere di Stato, Pellegrino Nobili, per gli arretrati di pensione non corrisposta dall'ex-governo ducale.

6974. Raffaele e Gaetano Girona, fratelli germani di Cantanzaro, provincia di Calabria Ulteriore 2ª, espongono i loro servizi militari nell'armata borbonica prima del 1848, nella difesa di Venezia, la prigionia sofferta, e chiedono di essere provveduti di sufficienti mezzi per sé e le loro famiglie.

6975. Il Consiglio civico di Siracusa domanda: 1° che quella città sia reintegrata nella preminenza di capoluogo, che, ottenuta nel 1817, tolta nel 1837 dal governo borbo-

nico, le era restituita nel 1848 dal Parlamento siciliano; 2° che sia annullato il decreto 17 passato febbraio, relativo all'organizzazione giudiziaria della Sicilia, o quanto meno rimanga centro dei collegi giudiziari della provincia, siccome lo fu dal 1819 a questa parte.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il signor Chizzolini Gerolamo, ingegnere del genio civile del circondario di Tempio (Sardegna), fa omaggio di dieci esemplari di una sua relazione al ministro dei lavori pubblici sul miglior sistema d'amministrazione delle acque pubbliche, da adottarsi in occasione del riordinamento amministrativo del nuovo regno d'Italia.

Il signor Lazzaro Giuseppe, da Napoli, fa omaggio di una sua memoria: *La posizione europea e l'Italia.*

Il deputato Persico scrive da Napoli che impreveduti ed urgenti interessi di famiglia lo hanno, mal suo grado, obbligato a sospendere la sua partenza, e che gli occorrono ancora quattro settimane di congedo.

(È accordato.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina dei quattro ultimi commissari del bilancio.

Le schede erano 176:

Il deputato Colombani ebbe voti 106, Ricasoli Bettino 98, Plutino 85, Possenti 83.

Questi sono nominati commissari.

Ebbero dopo questi maggior numero di voti:
Galeotti 82, Mellana 79, Chiapusso 77, De Luca 75.

La Commissione generale del bilancio rimane quindi composta come segue:

Busacca, Lanza Giovanni, Audinot, Pepoli Gioachino, Depretis, Oytana, Di Torre Arsa, Amari, Cini, Cantelli, Monticelli, Ricci Vincenzo, Broglio, Brunet, Pescetto, Vegezzi Zaverio, Conforti, De Vincenzi, Briganti-Bellini, De Blasiis, Barracco, Cavallini, Colombani, Ricasoli Bettino, Plutino, Posenti.

Se vi ha qualcuno che abbia relazioni in pronto, lo prego a venire alla ringhiera.

RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER LE PENSIONI ALLE VEDOVE DEI MILITARI.

DI PETTINENGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per le pensioni alle vedove dei militari.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CORLEO CONCERNENTE LE ENFITEUSI REDIMIBILI DEI BENI ECCLESIASTICI E DEMANIALI IN SICILIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è, in primo luogo, lo svolgimento della proposta del deputato Corleo, concernente le enfiteusi redimibili dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali di Sicilia, che mi faccio a rileggere:

« Art. 1. Fra il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge tutti i beni fondi rurali o urbani, che si posseggono a titolo di proprietà dalle chiese o dal demanio pubblico in Sicilia, dovranno da essi concedersi ad enfiteusi perpetua redimibile in lotti distinti e previo incanto.

« Art. 2. Per beni-fondi delle chiese dovranno intendersi in generale quelli di qualunque chiesa cattedrale, parrocchiale, o altra; di qualunque vescovado, abbazia, priorato, o altra dignità e beneficio, con giurisdizione, con cura d'anime, o senza; di qualunque convento, monastero, collegio di Maria, o altra casa religiosa di qualsivoglia denominazione; di qualunque capitolo, collegiata, prebenda, coro ecclesiastico, o distribuzione corale; di qualunque cappellania, semplice istituzione di messe, spese di culto, o altra qualsiasi amministrazione ecclesiastica.

« Art. 3. Sotto il nome di beni-fondi del pubblico demanio dovranno intendersi tutti quelli che, per qualunque titolo, appartengono allo Stato, anche se provengano da commende o da aboliti conventini, restandone soltanto esclusi tutti i beni appartenenti alla casa reale.

« Art. 4. Solamente non saranno concesse ad enfiteusi quelle case e giardini annessi alle medesime, che soglion servire per proprio istituto all'abitazione delle suddette persone ecclesiastiche, al disimpegno delle loro funzioni, o a luoghi di contabilità e di amministrazione sì delle chiese, che dei varii demaniali.

« Art. 5. Tutte le operazioni dell'enfiteusi, e principalmente la fissazione preventiva del canone, la formazione dei lotti, ed il loro incanto, saran fatte per mezzo del rispettivo comune ove sono siti i beni, se avran luogo bonariamente, e

per mezzo del tribunale, sulla istanza del comune, se vi sarà controversia; il tutto giusta le norme che verranno stabilite da apposito regolamento che sarà annesso alla presente legge.

« Art. 6. Quei comuni che non hanno nel loro bilancio almeno due terzi della loro rendita in beni-fondi, in canoni enfiteutici, o in rendite fondiari, son autorizzati ad aggiungere in tali enfiteusi l'obbligo di una rendita fondiaria redimibile in loro favore sopra ogni lotto, purchè però la detta rendita non ecceda la decima parte del canone che si fisserà sopra ciascun lotto in favor delle chiese o del demanio.

« In proporzione che avrà luogo nell'incanto d'ogni lotto l'accrescimento di detto canone, si dovrà parimenti accrescere la rendita fondiaria al comune, seguendo sempre la proporzionale ragionata che egli si ha stabilito dentro il limite prescritto.

« Art. 7. Ogni altra legge in opposizione alla presente ed all'annesso regolamento è abolita. »

Il deputato Corleo ha facoltà di parlare per isvolgere le ragioni della sua proposta.

CORLEO. Signori, a' miei concittadini vorrei mandare non solo conforto di parole, ma di leggi positive, che valessero a lasciare colà profonde vestigia di bene ed a migliorarne le pur troppo immiserite condizioni economiche, senza offendere verun principio di giustizia.

Bisogna che io lo dica, la speranza che la Sicilia si abbia prontamente le sue strade ferrate, il miglioramento de' suoi porti, per quanta pure si voglia alacrità nel Governo, è una speranza alquanto ancora lontana.

Diamo almeno immediatamente quello che si potrebbe ai molti coltivatori, i quali desiderano ardentemente un tratto di terra per potervi spargere i loro sudori, per poterlo migliorare.

Diamo almeno un mezzo onde possano arrivare a ciò, replico, senza offendere menomamente il diritto e la proprietà.

E ben mi confortano nel proporre questa legge quei due principii che ho veduto accolti con plauso in questa Camera nell'ultima tornata. Da una parte il ministro dell'istruzione pubblica invocava quel noto motto d' Enrico IV, e ben lo convertiva in quanto riflette l'istruzione del popolo, ond'io vidi che tutti femmo plauso a quella massima: il Parlamento dovere a preferenza proteggere gl'interessi intellettuali del basso popolo.

Ma ritengo che, se non sono protetti eziandio gl'interessi economici, come lo esprimeva Enrico IV, gl'interessi puramente intellettuali non progrediranno quanto si desidera.

Dall'altra parte ho veduto pure con plauso ricevuta l'altra gran massima: libera Chiesa in libero Stato. Ed appunto su queste due massime riunite insieme: protezione al popolo, tanto nelle sue condizioni economiche, quanto nelle intellettuali, e libera Chiesa in libero Stato; appunto, dico, su queste due massime è fondato il progetto di legge che avrò l'onore di esporvi.

Ben so che il contratto d'enfiteusi è guardato in queste provincie di mal occhio; è un contratto che sa ancora del feudalismo; un contratto in molti luoghi abolito, e che sarebbe d'uopo abolire in tutti gli altri.

Nè io voglio distruggere in voi questa convinzione; voglio solo farvi riflettere che il mio disegno di legge non tocca menomamente questa convinzione vostra; voglio farvi riflettere che le provincie meridionali non si trovano in parità di condizioni colle provincie dell'alta Italia, e neanche con quelle dell'Italia centrale, e che sono pur necessari tra noi taluni mezzi di transizione, i quali possono benissimo servire agli interessi nostri, senza nuocere alla generalità de' principii.

Laonde io mi volgo più in particolare ai miei colleghi deputati dell'alta Italia e dell'Italia centrale. Noi deputati dell'Italia meridionale abbiamo veduto con quanto amore, con quanta fratellanza vi siate occupati delle cose che riguardano le provincie nostre; e noi, credo, abbiamo pur corrisposto al nostro debito con pari alacrità e premura, discutendo le leggi che soltanto avrebbero riguardo a queste provincie. Ci ripromettiamo dunque la stessa premura, la stessa alacrità ben anche per questa legge, la quale potrebbe riguardare esclusivamente gl'interessi nostri. Ma prego che vogliate avere l'indulgenza di lasciarvi informare delle vere condizioni nostre, senza di che voi non potreste dare un retto e pieno giudizio.

Quando ebbe principio l'enfiteusi, nacque, senza dubbio, come un contratto necessario; non era certo ne' suoi primordi un atto odioso o che meritasse riprovazione; era un mezzo necessario ed utile alla condizione dei tempi. Che se le condizioni dei tempi in alcuni luoghi si sono mutate, ed è rimasta solo la parte odiosa di quel contratto, è rimasto solamente quel vincolo che giustamente ora si vorrebbe abolito, noi non dobbiamo disconoscere i grandi benefici che esso ha recati in un'epoca, allorchè, concentrata tutta la proprietà fondiaria nelle mani di pochi possessori di feudi oppure nella Chiesa, non vi era altro mezzo se non che la pattuizione enfiteutica per far passare quei beni stessi al popolo, svincolarli dalle inalienabilità feudali ed ecclesiastiche, e far sì che la proprietà fondiaria potesse a poco a poco essere migliorata. È certo che tutte queste cose le ha fatte in allora l'enfiteusi.

Ma questi beni furono concessi sotto condizioni: queste condizioni si furono il laudemio, la prestazione del consenso, il diritto di preferenza a favore del domino diretto; in alcune enfiteusi la limitazione delle coltivazioni che si avrebbero dovuto fare, oppure la proibizione di certe colture speciali per sostenere il principio di quei tempi, principio protezionista sin anche nella stessa economia agraria.

Tutti questi vincoli certo non potrebbero sussistere con la libertà della proprietà; ma è certo ancora che, se questi vincoli non si fossero in quel primo momento imposti, forse la proprietà non sarebbe stata nemmeno divisa al popolo, né migliorata.

Rimontando dunque alla nascita dell'enfiteusi, io vi trovo beni e mali. I beni a poco a poco sono stati già svolti. In alcune provincie sono stati quasi tutti svolti, e non solo mediante l'enfiteusi, ma mediante altre vicende politiche che qui non giova rammentare. In esse la proprietà arrivò a tale divisione, che forse si potrebbe dire soverchia. Vi sono delle provincie in cui non si desidererebbe d'estenderla, ed io l'ammetto.

In tutte quelle provincie non resta altro che l'aspetto odioso dell'enfiteusi, cioè il vincolo; non resta altro se non che il laudemio, se non che la possibilità del ritorno al dominio diretto; cose tutte che fan sì che l'enfiteusi sia odiata.

Ma, signori, ritenete voi che in tutte le provincie d'Italia le cose vadano così? No, io vi dico; nelle provincie dell'Italia meridionale, ed in particolare nella Sicilia, le cose non vanno a questo modo. L'enfiteusi non produsse questa sufficiente divisione; vi sono ancora molti beni, i quali sono nelle mani di quei primi grandi centri. E qui mi fo lecito di farvi conoscere come avvenga che in Sicilia tuttavia l'enfiteusi sia un contratto non odioso, ma desiderato da moltissimi.

Voi sapete dalla storia che il conte Ruggiero, dopo essere stato chiamato ed aiutato dai Siciliani a scacciare il dominio saraceno, credette di aver fatto una conquista, e col giure di quel tempo si fe' lecito di dividere tutta la proprietà fon-

diaria in tre parti: una a sè, una a' suoi commilitoni e l'altra alla Chiesa.

Molti beni del demanio, per concessioni, per vendita degli altri principi che seguirono, passarono presso i possessori di feudi, e divennero anch'essi feudi; molti altri beni, per donazione o per altri modi, passarono alla Chiesa. I comuni non furono considerati, perchè a quel tempo non avevano ancora in Sicilia una rappresentanza legale; perciò è, che una loro gran parte è ancora senza un patrimonio proprio. Il popolo dovette ottenere o dai feudatari o dalla Chiesa qualche tratto di terra, e non vi era altro mezzo per ottenerlo che quello dell'enfiteusi; di modo che in Sicilia tutto quello che vi è di migliorato, tutto quello che vi è di rigoglioso, di prospero, è dovuto alla enfiteusi. Laonde un dotto Tedesco, che recentemente visitò la Sicilia, dopo di aver veduto cogli occhi suoi le vere condizioni nostre, dovette scrivere, che in Sicilia, dove vedete una vigna, dove vedete un albero, potete dire che là vi è enfiteusi.

Tutto quello poi che è stato conservato dai grossi proprietari, benanche comprendendovi la Chiesa, non ha potuto mai pareggiare il miglioramento che la libera agricoltura ha potuto fare.

E qui mi permetto di farvi un breve confronto tra l'agricoltura dei proprietari e l'agricoltura dei locatari, dei mercenari.

Allorchè il coltivatore è il vero proprietario, non dico in piccolo, ammetto che sia un coltivatore in grande, questo proprietario, non c'è dubbio, farà tutti quei miglioramenti che sono necessari al terreno, e, se sbaglierà qualche volta, lo stesso sbaglio lo istruirà; imperocchè io non sono del sistema di coloro, i quali ben anche alla campagna vorrebbero imporre il sistema protezionista. L'errore sarà quello che gli mostrerà una regola.

Ma non è così della coltura de' locatari. Quante volte il proprietario effettivo, o per la troppa ampiezza de' suoi possedimenti, o perchè non può adoperarsi a coltivarli, li affitta, come accade particolarmente alla Chiesa, nasce allora la coltura de' locatari, o de' mercenari, ch'è peggio. Ma l'interesse del locatario dura il tempo solo della sua locazione; e, ancorchè ammettiate una lunga locazione, i suoi interessi sono pur sempre regolati dalla locazione medesima. Quindi, non opere grandi, non piantagioni durevoli, non fabbriche permanenti; egli non potrà mai dire: io lascerò ai figli miei quell'albero che oggi pianto; in conseguenza egli regola la sua coltura sopra la durata della sua locazione, egli regola tutte le sue vedute con quella sorta di coltura che l'immortale chimico Liebig caratterizzava coll'epiteto di *coltura di rapina*, perchè è una coltura che prende, ma non restituisce alla terra, non ha interesse ad ammegliorare, ma ha interesse di spogliare; e, se mai il locatario di lungo tempo in sul principio avrà qualche interesse a fertilizzare la terra, quell'interesse essendo effetto di calcolo, va sino ad un certo punto e poi si arresta, anzi dà luogo all'interesse contrario, che è quello di riprendersi tutto quello che ha donato alla terra; e non solo, ma ancora di spogliarla di tutto quello che può, di tutto il di più che la terra poteva da sè contenere. Per conseguenza il sistema della coltura per locazione non può mai stare a fronte col sistema della coltura diretta fatta dal proprietario.

Premessa da un lato questa idea, io passo ora all'altra parte. La Chiesa ha diritto ad avere i mezzi della sua sussistenza decorosa; qualunque cosa possa offendere questo principio, nuoce essenzialmente alla libertà della Chiesa, imperocchè non vi è libertà, dove i mezzi della sussistenza del-

l'ente, che dee sussister libero, si trovano vincolati, incarcerati. La Chiesa dunque ha dritto di avere a sè i mezzi della sua sussistenza decorosa. Ma di volo io vi farò riflettere che, se non lascierete alla Chiesa la proprietà de' suoi beni, voi offenderete questo principio. E qui non sto a dire, nè ad esaminare se non vi possa essere un superfluo, il quale potrebbe giustamente applicarsi a quegli stessi ministri della Chiesa, i quali pur troppo ne difettano; io qui non mi farò ad esaminare se vi possa anch'essere, in alcuni casi, un superfluo che, secondo le norme stesse che la Chiesa stabilisce, sia devoluto di sua natura ai poveri; io non istarò qui ad esaminare questa massima; ma, esaminando una sola questione di principio, se cioè la Chiesa debba o non debba avere le sue proprietà, io dico che, se voi la decidete per la negativa, voi ammettete il clero salariato. Ma il clero salariato non è il clero libero, è il clero avvilito, il clero che necessariamente deve essere tratto ad intrigarsi nella politica, mentre giustamente voi dovete fare che non vi si intrighi.

Ond'io dico che, se voi volete escludere l'idea del clero salariato, se volete, come è giusto, che la Chiesa sia libera entro un libero Stato, dovete conservare alla Chiesa la proprietà de' suoi beni.

Si tratta dunque ora di conciliare questi due sovrani principii, quello, cioè, che la proprietà della Chiesa deve essere rispettata, e l'altro, che debbono essere rimossi tutti quei vincoli che non farebbero coltivare i fondi dal proprietario effettivo, tutti quei vincoli che potrebbero impedire il corso della proprietà.

A mio credere, il mezzo unico che concilia bene queste due grandi massime è appunto l'enfiteusi. Ma vi parlo dell'enfiteusi redimibile, e non della irredimibile. L'enfiteusi redimibile, rispettando ciò che appartiene alla Chiesa, lascia dividere quella proprietà medesima, e la fa mettere in circolazione, vale a dire permette che altri pure diventi proprietario, ma proprietario utilista, proprietario delle migliori; e ciò farà che un giorno, mediante il frutto de' proprii sudori e dei risparmi fatti sulle migliori medesime, egli potrà riscattarsi.

Nè tale riscatto avrà nociuto alla proprietà della Chiesa, imperciocchè dovete avere l'avvertenza di fare che esso avvenga mediante la sostituzione di altra rendita ugualmente sicura, quale sarebbe quella sul gran libro del debito pubblico.

Io so che da molti invece potrebbesi vagheggiare qualche altra idea, per esempio la vendita dei beni della Chiesa; ma qui debbo dirvi che la vendita non sarebbe utile nè al popolo, nè allo Stato, nè alla Chiesa, il che ben si comprende. Non al popolo: qualunque vendita possa farsi in grande o in piccolo, egli è certo che non vi saranno altri compratori se non che coloro, i quali hanno i capitali necessari per fare tali acquisti, ond'è che i grandi capitalisti saranno più o meno, e sotto larvate forme, gli acquirenti di quei latifondi medesimi, e così la proprietà, invece di svincolarsi, passerà da un'amministrazione in un'altra; e noi ne abbiamo veduto l'esempio in Sicilia. Nel 1852 si ordinava la vendita di tutti i beni-fondi delle opere pie laicali; e questi infatti si sono a poco a poco venduti. Ebbene, domandate alla popolazione siciliana quale vantaggio realmente ne abbia ottenuto. Quasi nessuno: poichè assai più di tre quarte parti di quella proprietà è passata in mano di capitalisti speculatori; da un'amministrazione è passata in un'altra, forse alquanto più avara. Ond'è che la vendita non gioverebbe punto al popolo, mentre, paragonandovi immediatamente la enfiteusi, io veggio che colui il quale non si trova pronto un capitale per compe-

rare, ma che abbia almeno un capitale bastante per coltivare, potrà benissimo essere l'attente immediato, sperando che, mercè la propria coltivazione, mercè le sue cure ed i suoi risparmi, potrà a poco a poco giungere al punto di diventare anch'esso il proprietario totale.

Qui la quistione si mette nel suo più chiaro aspetto. Si tratta di sapere, se alcuni pochi capitalisti dovranno fruire di quei beni mediante la compra, oppure se dovrà esservi ammesso il popolo, entrando da enfiteuta, per poter creare sul suolo stesso i capitali con cui dovrà redimersi.

La vendita dei beni ecclesiastici non è giovevole allo Stato, perchè avverrà l'una delle due cose: o lo Stato potrà negoziare fruttiferamente il capitale che ne ritrarrà, o nol potrà così negoziare. Se lo potrà negoziare, qual ragione vi sarà che lo Stato diventi allora un vero negoziante di questo capitale, qual ragione vi sarà per cui debba ingerirsi in tanti affari? Se poi lo Stato si trova in condizione diversa, s'egli ha il bisogno di consumare quei capitali, ben si vede che i frutti che lo Stato dovrebbe pagare verrebbero ad aggravarlo di un peso non indifferente.

Non aggiungerò tutte le altre ragioni che si potrebbero esporre in ordine a questa proposta, ma insisto sulla ragione fondamentale che la vendita dei beni ecclesiastici non avrebbe per lo Stato altro risultato, se non quello di creare un clero salariato, un clero nemico allo Stato, oltre ad un accrescimento di burocrazia; imperocchè, all'immensa quantità d'impiegati che necessariamente dee mantenere lo Stato, verrebbero pure ad aggiungersi i ministri della Chiesa, anch'essi con salario come gl'impiegati. Finalmente sostengo che, se la vendita può essere dannosa alla Chiesa, non lo è così l'enfiteusi, imperocchè nell'enfiteusi viene rispettato il principio della proprietà, e nel caso della redimibilità viene sostituita una rendita egualmente fondata e sicura.

In quanto allo Stato, permettetemi ancora ch'io aggiunga: veggio un vantaggio grande nell'enfiteusi, vantaggio che non si ha nella vendita. Nessuno mi potrà negare che i privati, nella cui mano passeranno quei fondi, sapranno coltivarli assai meglio ed accrescerne il valore, come vi dissi essersi accresciuto in tutti gli altri fondi enfiteutici di Sicilia.

Voi sapete che lo Stato partecipa a tale miglioramento, sapete che il tributo fondiario cresce immediatamente in corrispondenza, e così è che lo Stato, senza offendere menomamente la proprietà di alcuno, si ha anch'esso in breve tempo i suoi vantaggi, si ha anch'esso in breve tempo l'aumento del suo patrimonio.

Posta questa idea, si domanderà: ma questa enfiteusi deve essere facoltativa, oppure, come da me domandata, obbligatoria?

Non sarebbe necessario trattenermi molto; noi abbiamo già la prova sufficiente della enfiteusi facoltativa. È da tempo antichissimo che la Chiesa era in facoltà di dare ad enfiteusi, ed io vi ho detto che in Sicilia, con tutto che la facoltà vi era, l'enfiteusi progredì sino ad un punto, ma non compì interamente quello che essa avrebbe dovuto fare.

In conseguenza, se voi lasciate in facoltà alle parti di fare quell'enfiteusi, siccome tal facoltà d'altronde per legge ci era e ci è stata sempre, voi non farete nulla al di là di quello che è stato, e gli inconvenienti che io ho segnalato sussisteranno sempre. Ma lo Stato ha un diritto a poter obbligare.

Il principio della libertà della proprietà non vuol essere poi inteso in modo che lo Stato non possa, quando ragioni profonde di pubblico interesse lo vogliono, non possa regolare il cammino della proprietà medesima.

Ne abbiamo una prova nella quota indisponibile che il

padre, non ostante di essere proprietario libero, deve riservare ai figli nell'ultimo atto di sua volontà. Ne abbiamo un'altra prova nella stessa inalienabilità dei beni della Chiesa.

La proprietà, per principio suo, per sua intrinseca libertà, non dovrebbe essere soggetta a vincolo; epperò, fino da tempo antichissimo, la proprietà della Chiesa è stata dichiarata inalienabile, il che è quanto dire: si è ferito il principio della sua libertà. Imperciocchè, se si fosse detto che i beni della Chiesa fossero alienabili, in questo caso si sarebbe messo a repentaglio la esistenza della Chiesa medesima.

Dunque io credo che vi sono delle circostanze di sommo interesse, in cui può benissimo lo Stato, senza offendere il diritto della proprietà e la libertà della stessa, regolarne il corso, imporvi delle condizioni, degli obblighi che possano bene dirigere la cosa pubblica.

E quindi io credo che sia benissimo in facoltà dello Stato rendere obbligatoria quest'enfiteusi medesima.

E poi saremo spinti a giudicare che l'enfiteusi dei beni della Chiesa deve essere obbligatoria dalle seguenti considerazioni.

In Sicilia le enfiteusi ecclesiastiche correvano negli andati tempi con molta rapidità, ed effettivamente la Chiesa era grandemente propensa a farne, come il popolo era ed è sempre disposto a domandarne. Ma, allorché si pubblicavano in Sicilia le prammatiche di ammortizzazione, ed una particolarmente, colla quale si ferì in qualche modo ai diritti enfiteutici che la Chiesa aveva, sino da quel momento, siccome si vollero privilegiare le enfiteusi esistenti, col sottrarle all'obbligo della prestazione del consenso, ma insieme non si dichiarò obbligatoria la enfiteusi di tutto il resto, la Chiesa, in quello che era facoltativo, incominciò ad indietreggiare, e da quel momento precisamente le enfiteusi ecclesiastiche cominciano a diminuire, cioè dal 1769 in qua.

Aggiungete ancora che con un decreto del primo dicembre 1833 l'enfiteusi, posta in massa con tutte le altre alienazioni che dalla Chiesa si potessero fare, ebbe assegnati tali regolamenti, tali procedure, tali garbugli, ed involuppi che, quand'anche la Chiesa avesse voluto, era impossibile la sua attuazione. Ond'è che quando Ferdinando II, venuto in Sicilia nel 1838, vide cogli occhi suoi il bisogno di ordinare l'enfiteusi obbligatoria di alcuni fondi ecclesiastici, ed allorché egli stesso con un decreto speciale la ordinò, neppure questo decreto poté avere esecuzione, perchè i regolamenti, le procedure, che già erano state stabilite dal suo decreto del 1833, rendevano ineseguibile qualunque ordine si fosse dato sul proposito.

E ciò vi conferma, o signori, che la necessità dell'enfiteusi obbligatoria dei beni ecclesiastici è stata già da molto tempo sentita in Sicilia, sin anche dalla stessa autorità che aveva allora in mano il potere legislativo.

Ma, avvicinandoci un poco più ai tempi nostri, io posso dirvi che, non appena l'illustre generale Garibaldi rassodò in tutta l'isola la dittatura che gli aveva concesso prima fra tutte Salemi, che quel mio comune stesso, e quindi il comune di Calatafimi che ho pur l'onore di rappresentare, molti comuni della provincia di Girgenti ed il comune stesso capoluogo, e molti altri della provincia di Catania alzarono, per mezzo dei loro Consigli civici, la loro voce e domandarono tutti, che fosse la Chiesa obbligata a concedere in enfiteusi i fondi che ancor possedeva; e quel desiderio espresso da tutti i Consigli civici, siccome dovette peralcun tempo, in mezzo agli affari della guerra, andar maturato, fu esaudito finalmente sotto la prodittatura. Nel giorno 18 ottobre 1860 fu dato dal prodittatore un decreto, con cui formalmente

venne ordinata la enfiteusi di tutti i beni-fondi ecclesiastici di Sicilia.

E voi ben sentiste in altra tornata dall'onorevole Ugdulena come questa misura era ben applaudita da tutta la Sicilia, anzi da tutti voluta ed ardentemente desiderata. Imperocchè io vi ho anche mostrato che il prodittatore è venuto a questa misura, perchè già quasi tutti i comuni l'avevano reclamata.

Ma, per una disgrazia che effettivamente quella legge ha dovuto sempre incontrare, forse il decreto fatto in quel momento, in cui molte altre leggi si dovettero emanare, incluse nella parte legislativa la parte regolamentare, e venne poi fuori un tal regolamento, che, dovendo mettersi in atto, non poté avere la sua esecuzione.

Ed io qui faccio sosta un momento, poichè dovrò pur in particolare parlare di questo; e vengo ad un'altra considerazione interessante, cioè a quella dei beni del demanio.

Francesco II, prima di finire il breve suo regno, aveva decretato che i beni del demanio fossero venduti. Signori, io credo che per le stesse ragioni, per le quali ho sostenuto che lo Stato non guadagna nella vendita dei beni della Chiesa, e che il popolo non vi guadagna nemmeno, per quelle stesse ragioni la vendita dei beni del demanio non rechi nessun bene effettivo nè allo Stato, nè al popolo. Onde io ho creduto che anche l'enfiteusi redimibile potesse dai beni della Chiesa estendersi a quegli altri beni; tanto più che l'enfiteusi redimibile, come già ben vedeste, pone colui il quale ha avuto un tratto di terra nella condizione di diventare il padrone effettivo, senza nuocere punto al principio della proprietà ed alla giustizia. E lo Stato guadagnerà allora due cose, cioè il maggior prezzo del fondo ragguagliato dal maggior canone che ne ritrae nell'enfiteusi redimibile, ed insieme le maggiori imposte fondiari che, come dissi, tengon dietro all'incremento delle migliorie.

Io quindi nel mio progetto di legge ho compreso insieme l'enfiteusi redimibile tanto dei beni ecclesiastici, quanto dei beni demaniali di Sicilia.

Vengo ora ai particolari, per cui quel tale decreto non è stato, nè poteva essere eseguito.

In quanto al decreto di Ferdinando del 1838, vi dissi io già che gli impacci sorgevano dal decreto regolamentare del 1835. In quanto poi a quest'ultimo decreto prodittatoriale del 1860, debbo farvi riflettere due cose sole. Si dispose che i beni della Chiesa si dovessero dividere in due classi: una classe, che non doveva oltrepassare una certa quantità di terra, doveva sorteggiarsi tra coloro che ne facevano la richiesta; un'altra classe doveva mettersi alla subasta, e per mezzo d'incanto attribuirsi a coloro che volevano concorrervi. Inoltre si stabilì che doveva per ogni provincia una Commissione concedere ad enfiteusi tutti i fondi ecclesiastici, e nel regolamento poi si dicevano quali erano le persone che dovevano comporre quelle Commissioni, cioè il governatore, il procuratore del Re presso il tribunale civile ed altre persone simili.

Ora riflettete con me, o signori: il sorteggio, la è questa una misura che può realmente compiere lo scopo? la è questa una misura che può veramente, senza inconvenienti, mettersi in pratica? Io vi dirò in poche parole che il sorteggio avrebbe una qualche somiglianza colle leggi agrarie. Vi dirò poi una ragione fondamentale, ed è che la cieca fortuna non deve portare un individuo sopra un pezzo di terra che forse non è del suo piacere. Se noi cerchiamo che la terra sia migliorata, è necessario che ognuno vada spontaneamente sul suolo ch'ei voglia migliorare. Ora, se la sorte deve decidere

su qual pezzo di terra debba un coltivatore spargere i suoi sudori, può darsi il caso ch'egli non sia portato su quel terreno che desidera, e che in conseguenza non si verifichi un piano regolare d'agricoltura, che non si verifichino quei miglioramenti che effettivamente dovrebbero farsi. Per me dunque ritengo che il solo incanto sia il mezzo con cui possa soddisfarsi a questo bisogno. L'incanto fa cessare tutte le pretese, porta ogni individuo sul terreno che realmente egli vuole.

Ed era poi possibile che una Commissione per ogni provincia potesse terminare quelle enfiteusi? Anche così aveva detto Ferdinando II nel 1852, una sola Commissione per ogni provincia, all'oggetto di vendere i beni delle opere pie laicali; ma siamo arrivati al 1861, ed ancora si trova invenduta una gran parte d'essi; e ciò perchè? Perchè una sola Commissione, col solito sistema che tutto incentra in un luogo, non può giammai provvedere a tutte le operazioni necessarie per le moltissime enfiteusi; poichè bisogna ben notare che i fondi sono moltissimi, specialmente in certe provincie. Aggiungete che queste Commissioni eran composte di persone investite già di gravissime occupazioni: per esempio il governatore che ha da reggere una provincia, il procuratore del Re presso il tribunale civile che ha da preparare le sue conclusioni sulle cause che è chiamato ad esaminare, ed è quindi naturale che queste Commissioni non possano occuparsene gran fatto, e le operazioni andranno sempre con grande ritardo.

Ecco le principali ragioni, per cui quel decreto è rimasto finora inesequito.

Ma se ve ne ho detto i mali e la ragione per cui non è stato eseguito, bisogna pure che vi dica che la massima fondamentale fu già decretata, cioè le enfiteusi obbligatorie dei beni-fondi ecclesiastici. Quindi, allorchè io vengo a proporvi questa legge, non intendo domandarvi una legge tutta nuova.

Mi direte: avreste dovuto domandare solo le modificazioni necessarie a quel decreto, o un novello regolamento. Rispondo: da un lato la parte regolamentare posta nel decreto era già un membro integrante di quel decreto stesso, e si dovevano per ciò modificare molti articoli; poi il regolamento fu fatto dal potere legislativo e non dal ministro; e in conseguenza non potrebbe più il ministro rifarlo; sarebbe necessario intervenisse un'altra volta il potere legislativo. Aggiungete che io intendevo che i beni demaniali fossero compresi nell'enfiteusi; aggiungete che io non ammetterei il sorteggio, il quale sarebbe inammissibile. Per tutte queste ragioni ho creduto di proporvi, non già una modificazione, ma una legge ed un nuovo regolamento. Ho premesso però una relazione, dalla quale emerge che il fondo di quella legge si trova già sanzionato e che la enfiteusi che or si propone è stata nella sua parte sostanziale decretata dal prodittatore.

Posto ciò, in breve dirò quali principii abbia io creduto di mettere nel decreto e nel regolamento.

La divisione di quei fondi, la fissazione del canone, e tutto quello che debbe precedere all'incanto, può avvenire in due modi: o che bonariamente addivengano i rappresentanti della Chiesa e del demanio alla ordinata enfiteusi, o no. In tutti i casi in cui le parti stesse bonariamente addivengono, quale difficoltà vi potrebbe essere che le operazioni necessarie si facessero d'accordo tra il comune e le parti che rappresentano legalmente la Chiesa e il demanio? Si potrebbe forse difettare nella legalità degli atti, ma vi è per ciò un tribunale, e quindi ho creduto che la sola revisione del tribunale per tutti gli atti che bonariamente avvenissero tra i rappresentanti

della Chiesa o del demanio ed i comuni potrebbero bastare. Se poi vi fosse controversia di qualsiasi natura, il tribunale, lungi dal restarsi nella sola parte della revisione degli atti, potrebbe ben anche pronunciarsi nel merito, prima che avvenga l'incanto. L'appello dalla sentenza del tribunale è di diritto.

Quindi io ho creduto che sia da affidarsi piuttosto al comune, di accordo coi legittimi rappresentanti della Chiesa e del demanio, il componimento di ogni operazione bonaria, ed al comune ancora il promuovere l'istanza presso i tribunali, dove l'operazione sia per qualunque guisa controversa.

Ma con ciò io ho creduto anche di provvedere ad un altro bisogno dei comuni.

I comuni nostri, come vi dissi, mancano del loro patrimonio. Ebbene, io credo che la gran quantità dei coltivatori nostri che anelano un tratto di terreno, e che si vedrebbero agevolati sommamente se l'avessero per questo mezzo di giustizia, quei coltivatori non sarebbero lontani dal pagare benanche al comune una tassa qualunque, che il comune, in linea d'imposizione civica e come una rendita fondiaria separatamente dal canone che sorgerebbe dall'incanto, potesse al bisogno imporvi. Questa rendita sarebbe benanche redimibile, e sarebbe in certo modo un compenso delle cure che dovrebbe avere il comune per far eseguire l'enfiteusi.

L'ultima cosa cui si dovesse oculatamente ovviare era quella, che la proposta enfiteusi non fosse un contratto, come lo è presentemente, pesante ed odioso, e che, mentre si pensa ad abolirla in genere, non vengano a perpetuarsi delle altre. Ma voi avete implicitamente il germe della morte di questo contratto nella sua redimibilità. Qual mezzo adoperete voi perchè il contratto di enfiteusi venga meno dove esiste? Voi non potete certo attentare alla proprietà, quindi non avete altro mezzo che di rendere quel canone enfiteutico redimibile. E già abbiamo veduto che nell'Emilia si erano stabiliti dei termini per francare le enfiteusi, e che quei termini si dovettero da noi prorogare. Or bene, quando fin dal primo suo nascere questa nuova enfiteusi obbligatoria, ma pur necessaria, porta il germe della sua morte, porta cioè la redimibilità essenziale, e non limitata a tempo, ma continua, perenne, tale che si può esercitare da qualunque enfiteuta in ogni tempo, voi avete non altro che un passaggio di questa proprietà nelle altrui mani, di modo tale che può questo contratto gradatamente terminare.

Un altro di quei pesi che rendono odiosa l'enfiteusi è certamente la prestazione del consenso del domino diretto in ogni caso di passaggio. Ebbene, io ho cercato di togliere eziandio quest'altra qualità odiosa; nè ho fatto cosa nuova, giacchè io vi dissi che per le prammatiche d'ammortizzazione alla Chiesa era già stato tolto questo diritto, e in ogni caso di passaggio la Chiesa non aveva diritto a prestare il suo consenso, solamente riceveva quel tributo, quella somma che si pagava a titolo di laudemio, volesse o no consentire. Questa disposizione delle prammatiche di ammortizzazione durò sino al Concordato del 1818. In conseguenza, quando ora si stabilisce un'enfiteusi, che d'altronde è redimibile per natura sua, è anche naturale che si tolga questo diritto di preferenza alla Chiesa, la quale con esso non farebbe altro che far retrocedere il fondo a quel punto stesso da cui abbiamo dovuto sottrarlo.

Finalmente potrebbe succedere il caso della devoluzione, caso che voi non potete giammai levare di mezzo, perchè può accadere che per qualche tempo l'enfiteuta non paghi. Ma vi ha in tal caso anche un rimedio per far sì che il fondo non ritorni definitivamente alla Chiesa, obbligandola anche in

questo caso a riconcedere con le stesse norme la quota medesima.

Ecco ovviati così tutti i mali che l'enfiteusi ha presentemente. Ecco incluso il germe della morte di questo contratto nel contratto medesimo, e fatto in modo che esso a poco a poco venga a finire.

Ed ecco nel tempo medesimo creato un contratto che renderà prospera e migliorata d'assai l'agricoltura siciliana, che dividerà sopra un'adeguata scala tutte quelle proprietà sin oggi legate da vincolo, e darà i mezzi necessari per poter essere le medesime commerciate, per poter circolare più liberamente.

Dopo tutte queste riflessioni, signori, mi permetto di raccomandare alla Camera questo disegno di legge e di regolamento, non solo perchè lo prenda in benigna considerazione, ma ben anche perchè lo mandi prontamente alla discussione, onde, approvato che sia, venga restituita ognor più l'antica sua floridezza al mio suolo nativo, a quella terra che ebbe dal Cielo tanta bella gradazione di climi, tanta ubertà di prodotti, e che nel tempo stesso è stata sì abbandonata e negletta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Corleo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto di parlare, non per oppormi alla presa in considerazione della proposta legge, ma per sottoporre alla Camera un'avvertenza per quel valore che la medesima potesse avere sulle sue determinazioni.

Voi conoscete, signori, la legge del 15 luglio 1857, per la quale si resero facoltative le affrancazioni delle enfiteusi dal direttario o dall'utilista.

Furono, come sapete, prorogati con varie leggi successive i termini stabiliti dagli articoli 8 e 14 di quella legge; nelle antiche provincie essi scadrebbero sul finire del giugno o sul cominciare del luglio prossimo.

Alcuni deputati e senatori delle antiche provincie mi esposero come l'esecuzione di questa legge incontri in alcune provincie qualche pratica difficoltà, occasionata in ispecie dalla mancanza di regolari catasti; ed anzi ne fu fatto il soggetto d'interpellanza in Senato in occasione della discussione d'una legge.

Io ravvisai queste osservazioni assai gravi e degne per certo di essere prese ad esame. Ma certamente io non potevo domandare al Parlamento una legge, colla quale si provvedesse a risolvere le difficoltà anzidette, o quanto meno ad apportarvi gli occorrenti rimedi, senza preoccuparmi ad un tempo del tema: se questa legge si dovesse o no estendere alle altre provincie nelle quali essa non era stata promulgata. Trattandosi di legge la quale vuol essere esaminata non solo sotto il rapporto dei principii suoi razionali ed intrinseci, ma anche rispetto alle circostanze locali, ho creduto opportuno di circondarmi dei lumi di uomini delle varie provincie costituenti il regno italiano, e convocai a tal fine apposita Commissione.

Questa Commissione, ch'ebbi l'onore di presiedere io stesso, tenne una prima seduta circa la metà dello scorso marzo, e in seno alla medesima furono discusse le due seguenti questioni: 1° se si dovesse mantenere il principio della legge in discorso, e pel quale, stando pur ferma la separazione del dominio utile dal dominio diretto, è però fatta facoltà all'utilista od al direttario di far cessare questa separazione, ossia di consolidare l'utile col diretto dominio; 2° se meglio non

convenisse di far cessare le enfiteusi e di tradurre la ragione del direttario in un semplice diritto di rendita fondiaria, debitamente però guarentito; dal che sarebbe derivata maggior libertà alla proprietà immobiliare e sarebbe cessato un dualismo di dominio che i giureconsulti e gli economisti altamente condannano.

Pareva inclinare appunto a questa seconda proposizione uno degli onorevoli membri della Commissione e deputato a questo Parlamento e siciliano. Si fissò altro giorno per concretare, diremmo, le idee e per determinarsi sopra questo gravissimo punto. Se non che il deputato che aveva fatta questa proposta si assentò dal Parlamento per ragione di salute, ed in attenzione del suo prossimo ritorno le sedute della Commissione si aggiornarono.

Comunque sia, la Camera comprende che in tempo prossimo io debbo sottoporre alle sue deliberazioni una legge per la quale sia estesa alle nuove provincie la suddetta legge del 15 luglio 1857, con quelle modificazioni che siano per ravvisarsi opportune alla migliore sua attuazione in ogni parte del regno.

Allora certamente deve venire in discussione la questione di vedere se il contratto enfiteutico debba tuttavia mantenersi o no; dovrà venire in discussione se debba assolutamente mantenersi ancora la separazione dell'utile dal diretto dominio, salva la facoltà di redimere, ovvero se debba farsi cessare l'accennato dualismo e tradursi il canone in rendita fondiaria; ond'è che molte appunto delle questioni, a cui accenna il progetto di legge proposto dall'onorevole deputato Corleo, dovranno pure venirvi ampiamente discusse.

Ora il sistema della proposta legge implica necessariamente la conservazione del contratto enfiteutico; implica un principio il quale non debb'essere incidentalmente toccato, ma debb'essere appositamente discusso, quando si tratterà di vedere se debba o no concedersi alle provincie nuovamente annesse la citata legge del 15 luglio 1857.

Ben so che l'onorevole Corleo propone che le enfiteusi da lui propugnate siano redimibili; ma frattanto la sua proposta presuppone in massima la conservazione del contratto enfiteutico.

Sarà opportuna questa sua proposta, mentre è prossima la discussione predetta?

Ad ogni modo però, lo ripeto, io non mi oppongo a che il progetto da lui presentato sia preso in considerazione; era debito mio di ragguagliare la Camera di quanto sopra; essa avrà così nello esame della proposta, ove la medesima sia presa in considerazione, un elemento di più a' suoi studi, alle ulteriori sue deliberazioni.

CORLEO. Mi permetto di far osservare al signor ministro che, qualunque sia per essere il risultato di ciò che determinerà la Commissione di cui egli parlava, non potrebbe punto offendere il progetto di legge che io ho presentato alla Camera; come, viceversa, se mai questo progetto di legge potesse dalla Camera, come io spero, essere accolto, non pregiudicherebbe menomamente quel progetto di legge che l'onorevole signor ministro intende in appresso presentare. Imperocchè mi fo ad osservare che in quel suo progetto di legge dovrà parlarsi necessariamente delle enfiteusi già esistenti, già fatte; e di conseguenza uno dei due: o si vorrà mantenere quel dualismo, cui giustamente accennava il signor ministro, colla facoltà di poterne uscire a volontà del domino utile, cioè colla redimibilità, oppure si vorrà stabilire l'altro principio di convertire tutti questi canoni in rendite fondiarie; ma sempre l'uno o l'altro spediente poggiano sulle enfiteusi già fatte.

Ora, se avviene che la Camera possa, com'io spero, accogliere il mio progetto di legge, in questo caso non abbiamo altro se non che un altro numero d'enfiteusi redimibili (sommamente ed immediatamente necessarie alla Sicilia, e questa è la cosa principale), enfiteusi sulle quali si potrebbe benissimo applicare la decisione ultima di quella Commissione, cioè il nuovo progetto di legge che si farà; poichè, se si lascerà facoltà alle parti di redimersi con quel dualismo, cui il signor ministro accennava, allora non resterà altro che precisamente fare come ho domandato io, cioè enfiteusi redimibili.

Se poi si crederà di convertirlo in una rendita fondiaria, quando il Parlamento crederà utile per l'enfiteusi generale pronunziare una legge, tutte le enfiteusi particolari verranno certo comprese in quella, ed in conseguenza quell'enfiteusi, che io ora propongo come redimibile, sarebbe necessariamente convertita dalla legge in una rendita fondiaria, il che non produrrebbe male alcuno. Ma io vedo esser necessario che questa legge sia discussa appunto prima, perchè vi è una legge in corso di studio per abolire di un modo o di un altro l'enfiteusi.

Io credo bene che, dopo d'essere già fatta una legge simile, non vi sarebbe pei beni-fondi ecclesiastici e demaniali altro rimedio, più che di ordinarne la vendita, e del prezzo costituire altrettante rendite fondiarie. Ed io ho detto abbastanza, che la vendita di tali beni non potrebbe recare dei vantaggi.

È giusto dunque stabilire pria d'ogni cosa questa legge, che è utile immediatamente in Sicilia, senza aspettare finchè la Commissione possa risolvere questo gran principio dell'abolizione dell'enfiteusi. Su di che, io penso, vi saranno delle ben gravi difficoltà, essendo che il contratto enfiteutico, come faceva altra volta notare il deputato Amari, è in Sicilia estesissimo, e, come in tutte le provincie dell'Italia meridionale, forma quasi la base delle maggiori proprietà di quei luoghi. Onde io non so se l'idea di convertire canoni in rendita fondiaria, possa interamente prevalere.

Nè qui voglio spiegare il mio giudizio. Forse potrà applicarsi più facilmente l'idea della redimibilità facoltativa; ma allora precisamente siamo nei termini del mio schema di legge. Del resto, replico che l'esecuzione di una legge, quale io la domando, non si oppone mica a quell'altro disegno di legge che dall'onorevole signor ministro si prepara, ancorchè potesse arrivare a quell'estremo di convertire in rendita fondiaria i canoni enfiteutici; imperocchè in tal caso non si tratterebbe di distruggere quanto già fosse stato fatto, ma di involgere in una legge generale quella particolare; e noi sappiamo che il particolare deve sempre seguire la natura della legge generale.

Una volta dunque che il Parlamento avesse votata la mia legge, avrebbe prodotto un gran bene alla Sicilia, senza che per ciò rimanesse pregiudicato quanto il Parlamento intendesse di fare poi.

Questo è l'unico schiarimento che io volevo dare, affinché il signor ministro vegga bene che la legge da me proposta non menoma affatto tutti quei lavori che la sua Commissione volesse fare.

PRESIDENTE. Il deputato Musumeci ha facoltà di parlare.

MUSUMECI. Mi duole, ed assai, di dovermi opporre ad un disegno di legge che dall'onorevole Corleo si presenta come immensamente favorevole alla prosperità siciliana.

Io amo il mio paese quanti altri mai; se mi oppongo, si è appunto perchè vi sono delle forti ragioni che mi determinano

a mettere in dubbio il valore del suo progetto. Io pure voglio il bene del mio paese; voglio che tutti i beni che si trovano in potere delle manimorte tornino a mani vive, che possano, sappiano e vogliano farli valere; ma discordo dall'onorevole Corleo nei mezzi di raggiungere lo scopo. Poichè i mezzi da lui proposti, come brevemente avrò l'onore di dimostrarvi, possono condurre a delle gravissime e dannose conseguenze per lo Stato, per la Chiesa, pei corpi morali, ai quali i beni che si vogliono dare in enfiteusi, e coi modi da lui proposti, si appartengono.

Quando parlava poc'anzi l'onorevole ministro mi preveniva nella mia veduta generale per aggiornarsi la proposta del signor Corleo. Trattasi di vedere se si deve, se si può conservare in Napoli, e massime in Sicilia, il contratto di enfiteusi, che è stato abolito in Piemonte ed in molte altre parti d'Italia. La proposta del signor Corleo oggi mi pare anticipata.

Il ministro ci ha detto che egli, a capo di una Commissione, si sta occupando di questa gravissima questione, e che tra non guari farà le sue proposte al Parlamento.

Verrà allora il tempo di svolgere la materia in tutta la sua ampiezza; di discutere la grave e grande questione; di vagliare gli argomenti pro e contro. Allora il Parlamento potrà venire ad una ponderata determinazione, poichè gli saranno presentati gli elementi di fatto della vera condizione agraria della Sicilia; è allora che si potrà anche determinare se i beni appartenenti al demanio, al regio patronato, ai corpi morali, alla Chiesa, si debbano alienare e dare in enfiteusi, ovvero mettere in circolazione con altri modi.

Signori, non dirò nulla sulle condizioni che resero, nei tempi andati, più che utile, necessario il contratto di enfiteusi in Sicilia; ben ve le ha accennate l'onorevole Corleo; ed ognuno conosce che presso a poco sono le stesse delle altre parti d'Europa: queste condizioni erano di feudi inalienabili, di beni della Chiesa inalienabili, di fidecommissi che anche rendevano inalienabile una grandissima quantità di beni.

Sentivasi intanto la necessità che una gran parte delle proprietà per legge vincolata venisse utilizzata e resa fruttifera.

I modi di utilizzare una proprietà sono troppo noti; i proprietari possono coltivare la terra a conto proprio, oppure darla in affitto; ma la coltura a conto proprio dei poderi dei vescovi, degli arcivescovi, dello Stato e dei corpi morali è impossibile.

I baroni, i prelati, i preti in generale, e per la loro posizione sociale, e per le loro abitudini, e per le idee dei tempi, non si davano, nè potevano darsi all'agricoltura. L'affitto, in certe date condizioni economiche, è un progresso nel sistema agricolo, ma non dipende certo dalla volontà degli uomini; esso, massime se si tratta di grandi estensioni di terreno, dipende da certe condizioni agricole, da condizioni economiche che spesso in un paese possono mancare, e dalla creazione di una certa classe di industriosi forniti di grossi capitali.

I feudatari, coloro che avevano beni vincolati da fedecommissi, la Chiesa, non potendo alienare i loro beni, non potendo o volendo coltivarli a conto proprio, spesso non potendo darli in affitto, e dovendo utilizzarli, per necessità di cose ricorrevano all'enfiteusi. E come bene osservava l'onorevole Corleo, per le idee giuridiche, per l'importanza del dominio diretto, si riteneva che quella non fosse un'alienazione, ma che la terra restasse nelle mani del direttario; l'enfiteuta non poteva vendere ad altrui il fondo enfiteutico senza il consenso del domino diretto, e costui poteva prefe-

rirsi e riprendere il suo fondo. Ora in Sicilia, sotto tali condizioni economiche, l'enfiteusi prese tale e tanta sproporzione, che da chi non è pratico delle cose del paese non può immaginarsi, nè credere; dovunque ci volgiamo, troviamo proprietà enfiteutiche; basta dire che un terzo dei litigi, e me ne appello agli onorevoli miei colleghi che siedono qui ed agli avvocati, un terzo dei litigi, e disgraziatamente in Sicilia i litigi sono molti, risguardano l'enfiteusi; tanto che tutti i Consigli provinciali, che molti pubblicisti e scrittori, molti magistrati hanno da più tempo reclamato che si sciogliessero le passate enfiteusi, che non se ne permettessero delle nuove per l'avvenire.

In Sicilia poi è avvenuto quello che avvenne in altri paesi, cioè per varii provvedimenti legislativi si sono resi commerciabili gran quantità di beni che prima non erano.

Nel 1812 il Parlamento siciliano abolì i feudi, dichiarando allodiali i beni tutti che prima erano feudali: gli ultrogeniti ebbero pagate in natura le vite-milizie.

Furono aboliti nel 1818 i fidecommessi, si sciolsero i diritti promiscui: ed ecco altre immense masse di beni poste in circolazione. In Sicilia quasi tutti gli ex-baroni avevano i loro fondi infestati dalle cosiddette *soggiogazioni*, ossia rendite costituite. Queste erano tali e tante, che infatti i padroni erano puri amministratori dei beni proprii. Questo stato di cose inceppava immensamente la proprietà fondiaria. Allora, nell'anno 1824, per varii decreti si venne al seguente espediente: si posero in vendita molti dei beni degli ex-baroni per pagare i venditori loro: non potendosi vendere, si diede facoltà ai debitori di estinguere i loro debiti con assegnazioni volontarie e forzose. Posti in circolazione tutti i beni, si cominciarono a sentire i pesi ed i vincoli del contratto enfiteutico che tutto inceppa. Si cominciò a pensare a svincolare il passato e non inceppare l'avvenire. In Napoli prima ed in Sicilia poi si accordò la redimibilità dei canoni dovuti allo Stato ed ai corpi morali, con rendita sopra il gran libro del Debito pubblico. I fondi però dello Stato e quelli dei corpi morali restavano inalienabili; sentivasi il bisogno di far passare in mani industriose quei beni. Allora fu discusso, e profondamente discusso, in Napoli prima e poi in Sicilia, se conveniva più presto venderli o darli in enfiteusi, e fu stabilito, con varii decreti nelle provincie napoletane e con decreto del 1852 in Sicilia, che si vendessero. Quel decreto venne confermato il 2 settembre 1860 dal prodittatore, ingiungendo che tutti i beni del demanio e dei corpi morali si vendessero colle forme del decreto del 1852, impiegandosi il denaro in compra di rendita sopra il gran libro.

E qui non posso convenire col signor Corleo che il decreto del 1852 non avesse raggiunto il suo utile scopo, che avesse fatto passare le proprietà dalle manimorte in mani avare, e di pochi e ricchi proprietari che non le hanno migliorate.

Questo, o signori, è contrario al vero; dappoichè la legge ordinava di dividersi e frazionarsi le grandi proprietà poste in vendita, e col fatto sono state spartite in più lotti; e noi l'abbiamo visto col fatto che in otto anni si sono vendute immense proprietà piccole e grandi, e si sono acquistate da varie classi di cittadini, ed oggi le vediamo ricche di miglioramenti.

La questione oggi si presenta nuovamente; trattasi di vedere se i beni appartenenti al demanio ed ai corpi morali, che fino a quest'ora si sono posti nelle mani dei cittadini che potessero farli valere, ed ora i beni della Chiesa e di patronato regio si debbano tutti ed indistintamente alienare per enfiteusi, come propone l'onorevole Corleo, ovvero in tutto o in parte vendere!

Ma, o signori, quando col fatto si è visto l'immensa utilità della vendita, quando in Sicilia fortunatamente abbondano dei capitali che non hanno dove portarsi che sulla terra, allora che cosa bisogna fare? Bisogna rispettare i vincoli antichi, bisogna inceppare maggiormente la proprietà, oppure bisogna dare sfogo a questo denaro che si trova presentemente inoperoso?

Io credo che convien pensare e seriamente a non mettere più dei vincoli alla proprietà per farla valere. Si è messa avanti l'idea di creare nuovi proprietari nella classe di coloro ch'altro non hanno a loro disposizione se non buona volontà e lavoro.

Ma la proprietà oggigiorno è un'industria come tutte le altre, e se non c'è di quelli che sanno o possono farla valere con proprii capitali, allora tutto è inutile. Non bisogna illuderci, argomentando dal passato, con ciò che si dovrebbe fare in avvenire. Noi oggi raccogliamo il frutto dei sudori sparsi nei passati secoli dai padri nostri sulla faccia della terra.

Ma bisogna attentamente studiare quanto lavoro e quanti capitali hanno quelle terre costato ai padri nostri, e vedere se veramente dall'enfiteusi si può cavare una grande e vera utilità. Ond'è che, quando noi siamo chiamati a risolvere il problema: se convenga oggi utilizzare le terre dei corpi morali del demanio e della Chiesa, per mezzo dell'enfiteusi e delle vendite, io credo che non ci sia alcuno che possa decidersi risolutamente in favore dell'enfiteusi, molto più che oggi noi abbiamo la possibilità di impiegare il capitale delle vendite nel gran libro, istituzione non esistente nei passati tempi.

Non mi dilungo di più, poichè questo argomento di gravissima importanza sarà discusso quando verrà la legge promessa dal ministro. Però, per meglio valutare in generale il progetto che vi si presenta, è giusto considerare che nella massa dei beni che vi si propone di dare in enfiteusi vi si trovano molti fondi migliorati, sia appartenenti al demanio, sia ai corpi morali, dei vigneti, dei giardini, degli uliveti.

In Sicilia si sono incorporati al demanio i beni dei gesuiti; gran quantità sono magnifici vigneti, alcuni nella contrada ubertosissima e tanto rinomata di Marsala. Che faremo? Daremo lo spettacolo di dare in enfiteusi dei vigneti, che dopo uno o due anni saranno rilasciati, perchè distrutti dalla avidità di un enfiteuta?

Sapete che cosa il progetto di legge nella sua generalità porta di dare in enfiteusi? Le selve cedue, i boschi, le acque, e, complessivamente con le terre, le miniere di zolfo e le terre dove sono segni apparenti di miniere, cose tutte che le nostre antiche leggi, il decreto del 1858 e i posteriori hanno intieramente escluse.

E allora si presenterà alla Camera quest'altro gravissimo problema: posto che in Sicilia si debba continuare l'enfiteusi, si concederanno a tal titolo anche le miniere, anche i boschi, dei quali si ha tanto bisogno? Si concederanno gl'immensi fondi migliorati? Voi meglio di me conoscete, o signori, che, a differenza dei preti, che sono sempre beneficiati ed usufruttuari, molti dei frati invaghiti del loro convento, come per esempio i gesuiti, facevano valere i loro beni, li coltivavano, li miglioravano grandemente. Dunque daremo noi in enfiteusi questa immensa massa di beni che è già utilizzata?

La questione piuttosto è nel vedere se si debbano lasciare questi beni nelle mani degli attuali possessori, per esempio del demanio, delle pubbliche amministrazioni, che certamente li distrurranno, oppure se debbano trasferirsi a mani che meglio sappiano utilizzarli, ma per via della vendita. Prima

di risolvere questa importante questione, bisogna-pur troppo pensarvi, o avere anche dei dati statistici; considerate che questi beni, una volta distrutti, difficilmente tornano a rifarsi; essi rappresentano un capitale immenso; quindi, prima di decidere, bisogna pensarvi, e molto.

Senza rispondere a molte osservazioni del signor Corleo, poichè oggi trattasi unicamente di prendere in considerazione il suo progetto, vengo a quella parte dello stesso che riguarda allo stabilimento del canone ed alle forme per eseguire la enfiteusi. In vero in ciò non vi è bisogno di fare novità; abbiamo il regolamento del 1858, abbiamo quello della dittatura. Se quello del 1858 non si esegui, fu per iscrupoli del re Ferdinando, il quale, avendo prima disposto di darsi in enfiteusi i beni tutti di regio patronato, dopo se ne pentì, perchè forse il papa gli scrisse o disse che non poteva farlo. Grazie a Dio questi scrupoli sono cessati; dunque, che cosa rimane a vedere? Rimane a vedere se gli antichi regolamenti sono o non sono buoni.

E qui esamino la proposta del signor Corleo. Di che si tratta, o signori? Di beni del demanio, di beni della Chiesa, di beni di corporazioni. Le corporazioni religiose che tuttora esistono non essendo state abolite, hanno il diritto di proprietà su questi beni; lo Stato similmente pei beni suoi e di regio patronato, chè in Sicilia è padrone di tutti i beni appartenenti ai vescovadi ed alle abbazie che furono dotate dai nostri re. Che cosa si propone, o signori? Questi beni tutti devono essere censiti da Commissioni comunali, facendo esse tutti i progetti e tutti i regolamenti, e quando sorgeranno dei dubbi si andrà dinanzi ai tribunali. Ma con quale diritto, io domando, con quale giustizia, con quali vedute di pubblica amministrazione possiamo far ingerire i comuni in beni sui quali non hanno alcun diritto? Se questi beni non sono per niente proprietà dei comuni, i comuni non hanno diritto alcuno di prendere ingerenza nella censuazione di quelli. Bisogna dirlo francamente, o signori, se, come sta formulato il progetto, noi affideremo ai comuni operazioni importantissime, i comuni d'ogni comune penseranno ad avere a preferenza essi i beni posti nel loro territorio, allontanando i singoli di altri comuni.

Ma io dirò di più: la tutela del potere esecutivo nella censuazione di quei beni, che pure sono beni della nazione, approvando ogni singola enfiteusi, io non la vedo per niente. Ed io reputo necessario l'intervento del potere esecutivo per tutelare interessi gravissimi della nazione.

Noi, signori, abbiamo avuto in ciò buona esperienza. In Sicilia avevamo alla testa del Governo degli uomini che in quanto a idee politiche discordavano da noi; però nella parte pratica dell'amministrazione, nella vendita dei beni del demanio e dei luoghi pii ci resero per parecchi anni grandi servigi, dappoichè i beni della pubblica beneficenza sono stati ben venduti, caramente venduti. Ma questa tutela di suprema regalia come potrà il Parlamento trascurarla, come potrà il potere esecutivo venire spogliato della tutela di questi beni per affidarla ai comuni?

Intorno a ciò non credo dover dir altro; vengo a quanto riguarda il canone.

È detto nel progetto che nello stabilire il canone si fisserà una rendita annua non maggiore del decimo del canone in beneficio del comune, quando questo non ha nei suoi introiti più di due terzi di beni patrimoniali.

Ma, signori, quando si stabilisce primitivamente un canone, nessuno vuol dare più di ciò che vale la terra. Quindi la vendita a pro del comune andrà a danno del corpo morale, della Chiesa, dello Stato.

Se ciò si promette, importa che si riconosca nei comuni un diritto di proprietà su questi.

CORLEO. Chiedo di parlare.

MUSUMECI. Io non vedo come e perchè si possa dar dritto ai comuni per avere una parte anche minima sul canone.

Signori, dopo le dichiarazioni del ministro, credo non essere ora luogo e tempo di prendere in considerazione il progetto dell'onorevole Corleo. Esso porta a disaminare una grave quistione che merita d'essere rinviata ad altro tempo.

Trattasi di provvedere non solo al passato, ma anche all'avvenire, cioè trovar il modo di svincolare la proprietà enfiteutica, trovar modo di rendere a mani utili i beni dello Stato, della Chiesa, dei corpi morali, senza vincolarli,

Io credo che la Camera aggiornerà a miglior tempo la proposta dell'onorevole Corleo.

CORLEO. Dirò pochissime parole, più per un fatto personale che per altro.

L'onorevole deputato Musumeci mi ha fatto dire tante cose che io non ho dette e che non sono nel mio schema di legge. Per esempio, che il comune possa prendersi un decimo del canone, e ch'esso sia il giudice delle operazioni di tali enfiteusi.

Egli poi ne tira le conseguenze a modo suo, e, per giungere all'inopportuna sua massima di far ordinare la vendita di tutti i beni ecclesiastici e demaniali, onde cadessero in potere di pochi soli capitalisti, fa credere, quello che io mai non ho detto, che tali beni si dovessero per la mia legge dividere sotto mano tra i comunisti, senza controllo alcuno.

Siccome qui si trattava semplicemente di prendere in considerazione un progetto di legge, e la Camera si è in qualche modo già manifestata, il professore Musumeci poteva comprendere che la vera discussione doveva aver luogo negli uffici.

Quindi io non lo seguirò su questo terreno, perchè non voglio impegnare, come voleva far egli, una discussione sopra un terreno in cui nessuno è ben informato ancora, non essendo il mio progetto passato negli uffici, se non per esserne autorizzata la lettura.

In quanto poi alla massima fondamentale, io credo che la Camera l'ha presa in considerazione...

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole deputato che la Camera non ha presa ancora in considerazione la sua proposta. Essa non ha fatto che appoggiare la presa in considerazione, ed è appunto intorno a questo che ora si sta discutendo.

CORLEO. Tanto più. Se si tratta di dover votare la presa in considerazione, la Camera vede che si citano molti dati dall'onorevole Musumeci che nella discussione effettiva dovranno da me essere contraddetti e mostrati falsi col confronto di cifre reali e non di sole asserzioni.

Esiccome ancora negli uffici non si è discusso, sarebbe inutile ch'io volessi entrare nel merito della legge, come ha fatto in anticipazione il preopinante.

Quindi io credo che tutte queste riflessioni che il professore Musumeci ha voluto fare avrebbe potuto benissimo serbarle ad altra occasione, cioè quando verrà in discussione la legge, tanto nelle parti generali, che nell'applicazione degli articoli.

Con queste osservazioni, che ho voluto sottomettere alla Camera, io credo di aver provato non esistere negli argomenti del signor Musumeci elementi tali da far respingere la presa in considerazione della mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Corleo.

(Dopo prova e controprova, è presa in considerazione.)

PRESENTAZIONE DI DUE SCHEMI DI LEGGE: PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE; PER VENDITA DI BENI DEMANIALI.

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: l'uno, per la cessazione dei diritti differenziali di entrata, cui sono soggetti alcuni liquidi compresi nella prima categoria della tariffa doganale del primo luglio 1859; l'altro, per la vendita di beni demaniali, per la somma approssimativa di 18 milioni di lire.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

IL DEPUTATO MUSOLINO RITIRA LA SUA PROPOSTA PER UN DONO NAZIONALE AL GENERALE GARIBALDI.

MUSOLINO. Domanderei la parola per brevi istanti.

PRESIDENTE. Il deputato Musolino ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Io aveva proposto un progetto di legge per un dono nazionale a favore del generale Garibaldi. Non occorre di dire che io non aveva consultato questo grand'uomo. Io lo conosceva troppo per comprendere ch'egli m'avrebbe dato un netto rifiuto.

Non aveva consultato neppure le mie simpatie personali, comunque io abbia per l'eroe un vero culto, più che una simpatia. Aveva consultato però l'opinione pubblica, poiché sono sicuro che in Italia non vi è uomo che non desideri veder fatto al generale Garibaldi un omaggio proporzionato agli immensi servizi da lui resi al paese. Però avrei desiderato che quest'atto d'omaggio fosse stato proposto alla Camera da una voce molto più autorevole della mia, per esempio dai membri del Gabinetto, o, in mancanza di essi, dai membri appartenenti all'altra parte della Camera, non mai da questa, e segnatamente non da me.

Ma, vedendo che alcuno non muoveva parola su quest'argomento, e ricevendo nello stesso tempo molteplici lettere, non pure dall'interno, ma ben anche dall'estero, le quali dichiaravano che, fintantochè l'Italia non avesse reso l'onore conveniente al suo liberatore, era un paese che restava sotto il peso di una taccia d'ingratitude, allora mi mossi a presentare questo progetto di legge, il quale venne accolto col più gran favore dagli uffici; sicchè, se io debbo giudicare da quanto si è passato in essi, ritengo che, se la Camera fosse stata chiamata a pronunziarsi definitivamente, avrebbe approvata la proposta all'unanimità, o almeno con grandissima maggioranza. Di che io ringrazio preventivamente la Camera, non solo in nome mio, ma dell'esercito meridionale, al quale ho l'onore di appartenere, che sarebbe stato lietissimo di vedere in questo modo onorato il suo illustre duce, il liberatore d'Italia.

Però, in questo frattempo, il generale Garibaldi arrivava a Torino, ed istruito, non so da chi, certo non da me, di quanto si era passato, mi diede istruzione precisa di ritirare il disegno di legge da me presentato in suo favore. Furono inutili le mie osservazioni in contrario; nel modo il più perentorio egli m'ingiunse di ritirarlo.

Cosicchè, a malincuore adempiendo a quest'obbligo, in nome del generale Garibaldi dichiaro di ritirare il disegno di legge che lo riguarda.

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CASO E DI ALTRI PER LA SOSPENSIONE DI UN DECRETO DELLA LUOGOTENENZA NAPOLITANA RELATIVO ALLA NUOVA PROVINCIA DI BENEVENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Caso e di altri sei deputati, per la sospensione del decreto 17 febbraio della luogotenenza napoletana circa la nuova provincia di Benevento.

Esso è così concepito:

« *Articolo unico.* La legge pubblicata dalla luogotenenza di Napoli nel dì 17 febbraio 1861, circa la formazione della nuova provincia di Benevento, rimane sospesa sino a che non sia giudicata possibile e conveniente dal Parlamento, allorchè questo dovrà votare la novella circoscrizione territoriale relativa all'organamento amministrativo generale del regno. »

Il deputato Caso ha facoltà di parlare per farne lo svolgimento.

CASO. Non abuserò dei momenti preziosi della Camera, e sarà perciò breve la esposizione delle considerazioni che hanno mosso me, ed altri onorevoli colleghi, a proporre la sospensione del decreto luogotenenziale relativo alla formazione della nuova provincia di Benevento.

Un decreto dittatoriale del 25 ottobre elevava l'antica, la storica città di Benevento a capitale di una nuova provincia la di cui composizione sarebbe determinata da una legge.

Rispetto il pensiero e la parola dell'illustre dittatore Garibaldi; ma in pari tempo opino che quella legge ch'egli riservava per la esecuzione doveva formolarsi dal Parlamento, unicamente chiamato dall'articolo 74 dello Statuto a votare e discutere le nuove circoscrizioni territoriali, così delle provincie, come dei comuni.

Nulladimeno piacque alla luogotenenza napoletana di pubblicarla senza concorso parlamentare, forse indotta a ciò fare, come per altre leggi, da motivi di opportunità e di pronta unificazione italiana.

Ora io osserverò che nessuna ragione di questa natura poteva esistere. Ed infatti non è mai opportuno di spostare e di offendere gli interessi secolari di oltre due milioni di uomini con una nuova circoscrizione territoriale, in un paese come Napoli, agitato da tanti rancori. È massima di buon governo di andare a rilento in siffatta materia anco quando le popolazioni sono soddisfatte e tranquille.

Nè tampoco sussisteva l'altro motivo; giacchè non è nemmeno possibile il pensare che si dovesse crescere il numero delle provincie napoletane per far l'Italia.

Eppure i sottoscrittori del progetto di legge avrebbero serbato il silenzio, se il banco della Presidenza non fosse stato occupato sin oggi a registrare i reclami di moltissimi comuni e cittadini avverso l'arbitraria circoscrizione; se il malcontento che esso ingenerava in cinque antiche provincie, tagliate in tutti i sensi dalla legge del 17 febbraio per dare il territorio a Benevento, non fosse così grave da costringere l'onorevole Massari a farne oggetto d'interpellanza nella tornata del 3.

Lascio ad altri onorevoli colleghi il far rilevare, ove occorra, gl'inconvenienti serii dei quali sono minacciate le provincie di Molise, di Avellino, di Capitanata e di Salerno, nel caso che la legge si attui.

Io mi limiterò a parlar brevissimamente di quelli che potrebbero avverarsi nel mio circondario di Piedimonte.

Il circondario di Piedimonte ha 44 comuni, 8 mandamenti, una popolazione di circa 108000 anime.

La legge del 17 febbraio gli rapisce circa 20 comuni, 5 mandamenti, una popolazione di oltre 60000 anime.

Tre mandamenti, Cusano, Cerreto e Guardia, si attribuiscono a Benevento; due, Venafro e Castellone a Molise, in compenso di altro territorio, che alla sua volta questa provincia è obbligata di offrire a Benevento.

E tutto ciò si esegue senza tenere presente l'elemento topografico, guida principale negli scompartimenti territoriali; se così non fosse, si sarebbe visto che tra Campobasso e Venafro sta il Volturno e l'Appennino; e tutto ciò, ripeto, si esegue senza ascoltarsi i comuni interessati, eccetto Cerreto, il quale, naturalmente, aderì ad unirsi a Benevento, adescato dalla speranza di addivenire capo di circondario.

Ma il mandamento di Guardia, che si dice interrogato, ha reclamato; han reclamato i mandamenti di Piedimonte e Venafro.

Per queste considerazioni, ed altre che potrebbero essere svolte dai miei onorevoli colleghi, prego la Camera a prendere in considerazione il progetto di legge da me presentato.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Il Governo di Sua Maestà non si oppone punto a che questa proposta sia presa in considerazione.

Io ebbi già occasione di discorrere su questa materia rispondendo alle interpellanze dell'onorevole Massari. Nondimeno io credo che, qualora la Camera intenda di prendere in considerazione la proposta, sarebbe opportuno di raccogliere nuovi documenti da quelle provincie per sottoporli agli uffici, onde essi possano pronunciarsi con perfetta conoscenza di causa. L'antico adagio, *audi et alteram partem*, mi pare più che mai applicabile in questo caso.

Per conseguenza chiedo mi si conceda il tempo necessario a riunire tutti i documenti e tutti i dati occorrenti da quelle provincie, prima che gli uffici siano chiamati ad esaminarla.

CASO. Farei solamente osservare al signor ministro che l'esecuzione della legge avrà luogo il 1° giugno. Desidererei quindi che non si spendesse molto tempo per sottoporre i documenti alla Camera, da rendere poi inutile il mio progetto.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Se la Camera adotta la presa in considerazione, domani stesso io scriverò, facendo la più viva premura onde poter avere questi documenti.

PRESIDENTE. Il deputato Torre ha facoltà di parlare.

TORRE. Signori, le osservazioni, gli appunti che avete testè uditi dall'onorevole deputato Caso, intorno la nuova circoscrizione della provincia di Benevento, essendo simili, e dirò anzi gli stessi in sostanza di quelli che vi faceva in altra seduta l'onorevole deputato Massari nelle sue interpellanze sulle condizioni dell'ex-reame di Napoli, io, rispondendo all'uno, intendo rispondere nello stesso tempo all'altro. Ed a ciò fare, o signori, io non sono spinto da affetto municipale o di campanile, ma invece parlo per difendere un principio di giustizia.

Il deputato Massari nella seduta del 2 aprile diceva: « sotto il cessato Governo, quando si trattava di circoscrizione territoriale, si consultavano prima le parti interessate, credo il Consiglio provinciale, e poi si sentiva il parere del Consiglio di Stato: questa volta non si è creduto nemmeno di uniformarsi a queste regole, e, per costituire non so per quale urgenza una nuova provincia nell'antico reame, si è stati obbligati di sconquassare (sconquassare, nient'altro!) e disfare cinque altre provincie. »

Ora io debbo dire francamente che i fatti non sono acca-

duti come sono stati esposti, poichè, se prendo semplicemente in mano la relazione del consigliere dell'interno della luogotenenza, che precede la legge del Principe luogotenente generale di S. M. nelle provincie napoletane, io veggio che in fin dei conti gli interessati de' paesi che dovevan far parte della provincia di Benevento furono ascoltati.

« Erano poi uditi, queste sono parole della relazione, erano poi uditi i rappresentanti dei comuni che venivano designati come elementi delle provincie, ed inoltre il già consigliere di luogotenenza, signor marchese D'Afflitto, con saggio consiglio istituiva una Commissione consultiva, coll'incarico di rappresentare ed esaminare gl'interessi delle diverse provincie che dovevano sottoporsi al contributo. »

Quindi, o signori, la Commissione è stata istituita, e ne facevano parte per Campobasso il signor Grimaldi, per le altre provincie altri individui, fra cui parecchi membri di questa Camera, per esempio per Avellino il signor Grella, per Terra di Lavoro il signor Cicconi; oltre di ciò l'onorevole Massari asserì che presso il Governo dei Borboni si udiva anche il Consiglio di Stato; questo Consiglio di Stato, quando è stata fatta la circoscrizione di Benevento, se non vado errato, più non esisteva.

MASSARI. Ci era chi ne faceva le veci.

TORRE. È l'ottimo deputato Poerio che me l'ha detto. (Il deputato Poerio gli parla sotto voce)

Allora rettifico, poichè l'onorevole mio amico deputato Poerio mi dice che soltanto nel gennaio fu abolito il Consiglio di Stato; ma frattanto, prima che fosse pubblicata questa legge, il Consiglio di Stato non esisteva più, e, prima di pubblicare quella legge, veggio qui nel preambolo del decreto che fu « udito il Consiglio di luogotenenza. »

D'altra parte, o signori, non mi pare che questa organizzazione sia stata poi così improvvisata e fatta in gran furia, poichè a questa legge diede luogo un decreto del dittatore generale Garibaldi, il quale decreto fu promulgato il 23 ottobre, e dal 25 ottobre al 17 febbraio mi sembra ci fosse tempo bastevole per formare la circoscrizione di una provincia, ed il lasso di quattro mesi mostra che vi si è studiato intorno, e però che non fu fatta in fretta la circoscrizione della beneventana provincia. Essendo poi detto nella relazione che al governatore di quella provincia fu aggiunto per questo lavoro un valente ufficiale superiore del genio, della cui cooperazione si valse il governatore per quanto riguardava la parte topografica, debbo concludere inoltre che questo lavoro non poteva riuscire così difettoso, come si vorrebbe dare a credere.

Da tutto ciò, o signori, e specialmente dal tempo impiegato intorno alla circoscrizione in questione, emerge evidente quanto sia fallace la supposizione che la circoscrizione stessa e la legge relativa si sia voluta fare alla vigilia dell'apertura del Parlamento, quasi a sfregio e ad onta del Parlamento medesimo.

Debbo poi rettificare un altro fatto più grave, enunciato la prima volta dall'onorevole Massari ed ora ripetuto dal deputato Caso, ed è che siasi voluto fare la circoscrizione territoriale di una nuova provincia. Io, o signori, protesto contro questa espressione.

Io domando a chiunque abbia la menoma cognizione di storia e di geografia, se Benevento non è stato sempre una provincia, e la città sempre capoluogo di provincia; provincia piccolissima, se si voglia, ma sempre provincia. Di fatto, o signori, Benevento, sotto il Governo pontificio, era una delle provincie dello Stato, e chiamavasi delegazione di Benevento, come la provincia di Macerata chiamavasi delegazione di

Macerata, quella di Fermo delegazione di Fermo, quella di Ancona delegazione di Ancona, quella di Perugia delegazione di Perugia. Dunque non è esatto che sia una nuova provincia che si sia voluto costituire nel già reame di Napoli.

Benevento era, come Ancona, come Macerata, come Perugia, come tutti gli altri capoluoghi di provincia nello Stato pontificio, sede di un governatore, chiamato delegato, il quale era un prelado; aveva un tribunale, un comando militare e tutte quelle istituzioni che costituiscono il centro amministrativo che ha nome capoluogo di provincia.

Oltre a ciò, Benevento ha una popolazione di ventimila abitanti, come non l'ha alcuna delle città che la circondano; Benevento ha una biblioteca pubblica, ha un liceo, che in altri tempi fu floridissimo; ha altre scuole ancora, ha un seminario, ha orfanotrofi, ospedali, educandati e tutte quelle altre istituzioni che non si rinvencono fuorchè nelle grandi città e nei capoluoghi di vaste provincie.

Taccio che Benevento ha per arcivescovo un cardinale, che la sua diocesi è estesissima, e forse, dopo quella di Milano, la più estesa d'Italia; taccio pure che la chiesa di Benevento è chiesa metropolitana, che, sebbene ora ne sia diminuito il numero, ancor oggi conta dodici vescovi suffraganei; taccio i canonici e le molte altre istituzioni del clero; taccio le molte famiglie religiose che raccolse finora, le quali cose se non tutte formano il lustro d'un paese, ne addimostano però la grandezza e la vastità.

Dopo ciò, o signori, io mi restringo a due sole riflessioni: l'una topografica, storica l'altra. La riflessione topografica è questa, che, al solo gettare lo sguardo sulla carta di quella provincia, chiunque, anche senza esservi stato mai, può vedere che Benevento è costituita in un centro, e che i paesi che ora le sono assegnati, l'attorniano come a loro centro. Non nego che uno o due di questi paesi potrebbero forse star meglio colla provincia di Campobasso; ma ciò non toglie per nulla alla bontà della legge stessa; poichè nella relazione che l'accompagna è detto che questo non è uno stato definitivo, ma che, se qualche inconveniente verrà a manifestarsi, col tempo vi si potrà porre riparo.

L'altra riflessione, o signori, è una considerazione storica. Mi duole il dover scendere a questi particolari; ma in questo, credo, avrò l'approvazione degli stessi oppositori. Chi conosce un poco l'istoria d'Italia sa dell'esistenza di Benevento; ma forse molti, i quali sono anche istrutti nella geografia e nella storia, se non fossero accaduti gli ultimi avvenimenti dell'Italia meridionale, ignorerebbero ancora l'esistenza di tante città, di cui si viene ad assumere qui il patrocinio. Benevento ha una storia, anzi dirò di più che, se havvene una in quelle provincie meridionali d'Italia, questa storia è incarnata alla storia di Benevento. Ognuno sa la storia del ducato di Benevento. Nè io vengo qui a dilungarmi su questi particolari, dico soltanto che vi sono persino delle provincie meridionali, le quali hanno il loro nome che ricorda la storia di Benevento. Vi sono i due principati di Ultra e Citra, i quali ricordano appunto quando Benevento, per volontà di Adelchi, cessò di essere ducato e divenne principato. Ancora oggi le due provincie del già reame di Napoli mantengono il nome che loro proviene dall'antica loro capitale, Benevento. Questo ducato, o signori, si estendeva su quasi intieramente quello che oggi forma l'ex-reame di Napoli al di qua del Faro, ad eccezione di Napoli e di qualche altra città. Benevento ne fu la capitale, o signori, e ciò non per breve correr di tempo, ma per cinquecento e più anni. Questa città aveva una popolazione di 200000 abitanti, e per quanto sia dopo decaduta per essere passata sotto la mala signoria clericale, ciò non

vuol dire che non sia rimasta sempre una città illustre, che contiene ancora in sè elementi tali che la costituiscono una città rispettabile in Italia. Non credo quindi si possa mutare quella città, anzi, più esattamente, quella provincia in un semplice mandamento, in un circondario, come forse, senza dirlo, si desidererebbe da taluno, non dico in questa Camera, ma da alcuni interessati delle provincie circonvicine. È un pio desiderio che, finchè in Italia vi è il culto della nostra storia, non si verificherà giammai.

Ripeto quindi, o signori, che si sono dette cose poco esatte in questa Camera. Non si tratta ora della costituzione di una nuova provincia, e, giova il ripeterlo, Benevento è sempre stato provincia e la città capoluogo di provincia; e ridandole alcuni pochi paesi per formare una delle provincie più piccole della regione meridionale d'Italia, non si fa altro che restituire all'antica capitale alcune delle spoglie colle quali per lo addietro si sono rivestite le attuali provincie limitrofe.

Ciò posto, o signori, nella supposizione che si voglia entrare nel merito della questione, propongo un ordine del giorno nei termini seguenti:

« La Camera, lasciando che il decreto del luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861, relativo alla circoscrizione della provincia di Benevento, faccia il suo corso, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Permetta. Mi pare che sia inutile quest'ordine del giorno. Il voto che darà la Camera, o in favore, o contro la proposta legge, equivale intieramente all'approvazione o reiezione della proposta che ella fa.

TORRE. Allora la ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Massari per un fatto personale.

MASSARI. Rendo omaggio al sentimento di carità del loco natio che ha dettato le parole dell'onorevole deputato di Benevento, e mi pregio di assicurarlo che conosco la storia della sua illustre città e che rendo a tutti i suoi cittadini la giustizia che meritano.

Aggiungo che in quel paese ho l'onore di annoverare parecchi amici, e, primi tra essi, l'onorevole preopinante e il suo degno fratello preposto al governo di quella provincia. Non fui adunque mosso da alcun sentimento nè contro la città, nè contro gli abitanti di Benevento; ma le parole che ho profferite, non dispiaccia al mio onorevole amico Torre, sono obbligato in questo momento a pienamente confermare. Dissi che si faceva una nuova provincia, e mantengo l'espressione.

L'onorevole Torre ha detto che la provincia di Benevento è antica. Non lo nego; ma soggiungo che questa provincia è ampliata, ed è evidente che il mio aggettivo *nuova* si riferisce precisamente a quest'ampliazione.

Per accondiscendere al desiderio dell'onorevole Torre, dirò che è una provincia antica in parte, e nuova in parte; così saremo d'accordo; ma è indubitato che vi fu mutamento nella circoscrizione territoriale di quei paesi. Soggiungi che questa circoscrizione territoriale non poteva essere fatta dall'amministrazione locale, temporanea, subordinata, che si chiamava (e che ora, la Dio mercè, non esiste più) Consiglio di luogotenenza.

Queste sono le cose che io dissi, ed oggi le mantengo.

E, poichè ho la parola, mi permetto di pregare la Camera a dare una soddisfazione alle popolazioni di cinque provincie, le quali sono state intieramente disfatte da quell'arbitrario decreto di nuova circoscrizione territoriale, e di prendere in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole deputato Caso e da altri onorevoli miei colleghi.

PRESIDENTE. Il deputato Amicarelli ha facoltà di parlare.

AMICARELLI. L'onorevole deputato signor Caso ha mostrato molto chiaramente, e dirò anche irrepugnabilmente, la illegalità del decreto del 17 febbraio circa la formazione della nuova provincia di Benevento. Alle ragioni allegate dal signor Caso non parmi che abbia avuto niente da rispondere in contrario l'egregio deputato signor Torre. Egli ci ha parlato della convenienza di dare una provincia a Benevento; ci ha narrato un poco della storia di quella città; e noi quella storia la sapevamo; e noi onoriamo con lui quella illustre città. Ma ciò non ha che fare col progetto di legge proposto dal signor Caso; nè con le ragioni da costui addotte.

L'onorevole Torre ha ricordato il decreto del generoso Garibaldi, che elevava a capo di provincia la città di Benevento. E noi rispettiamo il decreto del gran Generale; ma si badi che in quel decreto medesimo è detto che la circoscrizione della nuova provincia di Benevento veniva riserbata a dichiararsi e sanzionarsi da apposita legge. La qual legge ognun vede che non doveva convertirsi in un decreto luogotenenziale, pubblicato in Napoli alla vigilia dell'apertura del Parlamento. Perocchè l'articolo 74 dello Statuto dice chiaro che le circoscrizioni delle provincie e dei comuni non si possono fare per decreto di Luogotenenza, ma solo per legge che esca dalla discussione e dall'approvazione del Parlamento.

Or dunque, se il decreto del 17 febbraio fu illegalmente fatto, parmi che ciò basti perchè la Camera (la quale non dee niun arbitrio e niuna illegalità tollerare) o annulli sin d'ora esso decreto, o almeno ne sospenda la brutta esecuzione.

Ho detto *brutta esecuzione*, e volevo dire crudele ed ingiusta; perocchè io credo che non si poteva peggio guastare e lacerare cinque provincie, per fare che di quelle membra scisse si formasse, non so per qual ragione e con quanta utilità, una provincia beneventana da aggiungere alle altre provincie meridionali.

In prova di che dirò brevemente del guasto che si è arrecato alla provincia di Molise, alla quale io appartengo.

Dal capo-distretto di questa provincia si sono distaccati cinque circondari, che sono quelli di Pontelandolfo, di Colle, di Baselice, di Morcone e di Santa Croce di Morcone; i quali tutti insieme hanno 55372 abitanti, e de' quali i due ultimi, cioè quel di Morcone e quello di Santa Croce di Morcone, si estendono sino a due in tre miglia presso la città di Campobasso. E così il principal distretto di Molise è rimasto scarsissimo e quasi nullo; il capoluogo del Molisano si trova ai confini della provincia di Benevento, e questa voluta provincia beneventana si è spinta, direi quasi, fin dentro le mura di Campobasso.

E per tutto compenso si è aggiunto alla mia provincia, verso il distretto d'Isernia, il circondario di Venafro e quel di Castellone, i quali hanno 25000 abitanti, e dei quali Venafro è a 40 miglia e Castellone a 50 miglia da Campobasso.

Nè Venafro vuole, nè dee, nè può far parte della provincia di Molise, perchè esso, come sta presso la riva destra del Volturno, è naturale confine nord-ovest di Terra di Lavoro; alla quale è intimamente congiunto per costumi, per usanze, per commerci e per ogni suo interesse: come si vede nella petizione che il municipio di Venafro ha inviato a questo Parlamento. Di maniera che io non esagero se dico che il decreto del 17 febbraio da una parte tronca alla mia provincia il braccio dritto, e dall'altra le aggiunge mostruosamente un terzo piede per fare che lo allunghi a sconciare per forza le faccende in casa altrui.

Ora, dopo dimostrata così l'illegalità del decreto luogotenenziale,

e conosciuta la brutta esecuzione che se ne farebbe, non è più dubbio che la Camera debba prendere in considerazione il progetto di legge proposto dall'onorevole mio amico il signor Caso.

Nè mi si opponga quel che ha detto l'egregio signor Torre, cioè che nel fare la circoscrizione di questa nuova provincia fu ascoltato il parere di una Commissione a tal uopo istituita, e della quale faceva parte l'onorandissimo cittadino di Campobasso, signor Eugenio Grimaldi. Io so bene che tale Commissione v'è stata; ma so ancora che il signor Grimaldi e tutta quella Commissione furono di parere che, volendosi pur dare ad ogni costo una provincia a Benevento, nient'altro si dovesse, nè si potesse togliere alla provincia di Molise, che soli i tre circondari di Pontelandolfo, di Colle e di Baselice; e di ciò mostrò contentarsi lo stesso signor Torre, che era delegato di Benevento. Ma, quando si comincia con illegalità, non è da maravigliare che si seguiti con arbitrio. Non curandosi per nulla il parere della Commissione, il decreto toglieva alla mia provincia non pure i tre circondari mentovati, ma anche quelli di Morcone e di Santa Croce di Morcone. Contro il quale arbitrio il signor Grimaldi ha fatto solenne protesta, che si legge nel numero sesto del *Sannita*, giornale che si pubblica a Campobasso.

In generale poi tutti i Molisani sono rimasti profondamente addolorati dal vedere la loro provincia così guasta e smembrata: ed ultimamente una loro deputazione molto numerosa si presentò in Napoli al segretario generale signor Nigra; il quale, ascoltate le giuste rimostranze dei Molisani, ha promesso loro che invierà al Parlamento tutte le carte e documenti a lui presentati contro la esecuzione del decreto del 17 febbraio.

CONFORTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato Napolitano.

NAPOLITANO. Poichè le idee che io volevo esporre vennero egregiamente sviluppate dagli onorevoli deputati Massari ed Amicarelli, io mi limiterò solo a rilevare una circostanza di fatto, la quale prova che la novella circoscrizione territoriale, fatta in circostanza della formazione della provincia di Benevento, ha immensamente danneggiato molte altre provincie finitime, e principalmente quella di Terra di Lavoro.

In effetto, nel distretto di cui io sono deputato, e precisamente nel circondario di Baiano, io feci parte di una deputazione, la quale si presentava al consigliere pel dicastero degli interni a pregarlo, perchè avesse sospeso quel decreto, od almeno migliorata la condizione del distretto di Nola, in quanto all'arbitraria riscossione fattavi del circondario di Lauri e di Baiano, e ci appoggiavamo sulla nessunissima interpellanza fatta ai comuni i quali erano tagliati fuori. Ed in verità il circondario di Baiano perdeva 50 mila abitanti, ed altrettanto quello di Lauri.

Ecco la sola osservazione che io volevo sottoporre alla Camera in appoggio alla proposta del deputato Caso.

PRESIDENTE. Il deputato Cardente ha facoltà di parlare.

CARDENTE. Voi avete inteso dagli onorevoli preopinanti parlarsi della stranezza, se non dell'inopportunità di quel decreto della luogotenenza di Napoli, dell'aver cioè staccati tanti pezzi di territorii da cinque provincie adiacenti, quasi tanti paui, e, come se la nobile città di Benevento fosse affamata, averglieli gettati in gola! Mentre nè Benevento era affamata, nè pani erano i pezzi di territorio che le si aggiunsero.

Signori, io mi ricordo di aver letto che nel 1810, quando

era in quelle provincie la dominazione straniera francese e si venne ivi allo scompartimento di provincie, distretti, ecc., si tenne presente con molto senno pratico, prima la divisione quasi naturale di esse, come le grandi catene dei monti, le grandi vallate, i gran fiumi, indi i consorzi prestabiliti per affluenze di commerci e d'interessi. Allora, veramente, non vi erano nè fili elettrici, nè vapori a disposizione dell'uomo, nè costituzioni in Italia da doversi rispettare!... Eppure non si osava precipitare così una legge, che tanto direttamente contrariava e direttamente tocca gli interessi materiali di quest'uomo medesimo!...

Ma, prescindendo dall'argomento d'illegalità e d'inopportunità, perchè si debba sospendere l'esecuzione di questa legge, io trovo la maggior condanna di essa nelle parole sottoposte a questa Camera dall'onorevole signor ministro Minghetti in occasione della presentazione del progetto di legge sulla circoscrizione provinciale e comunale.

Permetta la Camera che io ne dia lettura :

« Se vi ha paese in Europa dove la provincia formi un ente spiccato, e direi quasi necessario, e per ragione geografica e per ragione storica, ella è veramente l'Italia. Ivi, intorno alla città, quasi intorno al nucleo di cristallizzazione, poco a poco si agglomerarono i comuni minori e rurali, e strinsero vincoli che non si possono nè disgregare fra loro, nè confondere con altri, » ecc.

Ora io domando, in vista di sì gravi considerazioni, perchè alla vigilia di emanarsi una legge generale sopra i territorii dello Stato (e qui osservo all'onorevole preopinante, il quale ha detto che il sindaco di Guardia aveva dato il suo assenso all'organizzazione della provincia di Benevento, osservo che quell'onorevole sindaco ha protestato anzi contro questo suo assentimento), io domando perchè alla vigilia di farsi una ripartizione generale delle provincie e dei circondari si voglia venire a sconvolgere, e senza una positiva urgenza, e direi pur senza logica alcuna, ogni ordine prestabilito?

Ma vi ha di più: prescindendo anche da ogni altra ragione, pare che si presentino ai signori ministri quest'occasione di riparare in parte ai non lievi mali fatti dai vari governi succedutisi da circa sei mesi in qua in quelle provincie, sospendendo l'esecuzione di quella legge, finchè il Parlamento abbia provveduto con tutta cognizione di causa.

Signori, io ho letto nel giornale l'*Opinione* di ieri, tra le altre cose, questo: *che alle porte di questo Parlamento sta una fata invisibile e benefica, la quale non permette che qui entrino delle cattive passioni*. Ebbene questa idea, cui io fo eco nel mio cuore, mi suggerì l'altra, che non so frenarmi di esprimere qui, che pare a me che un'altra fata invisibile, non benefica, nè malefica, ma fallace certo, stia alla soglia forse, dei gabinetti dei signori ministri, perchè non faccia passare ai di loro orecchi de' savi e pratici consigli, onde appieno illuminarsi sulla realtà delle cose del Napoletano!...

CONFORTI. Signori, per formare la provincia di Benevento, parecchie provincie della parte meridionale d'Italia furono scemate di alcune parti, che da lungo tempo alle medesime erano unite. Dico da lungo tempo, perocchè, se leggiamo la descrizione delle provincie napoletane che ne fa lo storico Porzio, veggiamo che in gran parte esse erano formate, come lo sono presentemente. La provincia nell'Italia meridionale non è una cosa arbitraria, ella è formata quasi direi dalla natura; esse non sono un'astrazione, ma hanno quasi l'essere di persona. La nuova formazione della provincia di Benevento ha gettato la costernazione in alcuni circondari, i quali sono stati staccati dal loro centro.

Il circondario di Montoro, appartenente alla provincia di Sa-

lerno, ora ne viene distaccato per essere aggregato alla provincia di Avellino. Il circondario n'è costernato, ed io lo ritraggo da una copia della deliberazione sopra questo oggetto presa dall'adunanza municipale, corredata dalle firme di moltissimi cittadini, che altamente protestano contro la nuova ed arbitraria circoscrizione.

Prescindendo da tutto ciò che i preopinanti hanno detto contro la formazione della nuova provincia, ammettendo anche per un momento che Benevento debba essere centro di una nuova provincia, il distacco di Montoro da Salerno, e la sua aggregazione alla provincia di Avellino, sono cose non solo arbitrarie, ma irragionevoli.

Ed invero qual ragione vi era per distaccare Montoro dal naturale suo centro? L'unico motivo che poteva addursi, nell'ipotesi che Benevento dovesse essere capo di una provincia, si era questo: che la provincia di Avellino, scemandosi di molti circondari aggregati a Benevento, doveva rifarsi con circondari appartenenti alle provincie attigue. Ebbene, questo motivo della nuova aggregazione non regge punto. Infatti la provincia di Avellino ha contribuito alla nuova provincia di Benevento sei circondari ed un comune, contenenti una popolazione di 73470 anime, ed ha acquistato in cambio sei nuovi circondari, tra i quali si annovera Montoro, ed un comune, contenenti 76563 abitanti, e per conseguenza un aumento di 3097 abitanti.

Se Montoro, che contiene 11244 abitanti, non le fosse stato aggregato, la provincia di Avellino per la sua contribuzione alla nuova provincia di Benevento, appena di circa ottomila abitanti, sarebbe scemata. Se la cosa è in questi termini, perchè staccare Montoro da Salerno, col quale ha da tempo antichissimo comunanza di affari amministrativi e giuridici, d'interessi industriali e commerciali, di relazioni, di amicizie e di attinenze d'ogni maniera? Per recare un piccolo vantaggio alla provincia di Avellino non si deve cagionare un danno grandissimo al circondario di Montoro.

Se poi si esamini la positura del circondario di Montoro, la sua vicinanza a Salerno, la facilità delle comunicazioni, la valle in cui si trova, si vede bene che Montoro è naturalmente aggregato a Salerno, e non deve a patto nessuno esserne distaccato. Basta alla Camera la lettura delle ragioni che si riscontrano nella deliberazione dell'adunanza municipale per esserne appieno convinta.

La discussione si è abbastanza prolungata; io non voglio ulteriormente abusare della vostra benevolenza, e concludo affinché il progetto di legge venga preso in considerazione.

GRELLA. Come deputato della provincia di Avellino, e come membro della Commissione incaricata di redigere il progetto della circoscrizione territoriale della nuova provincia di Benevento, non posso lasciar passare senza risposta alcune parole pronunciate dall'onorevole Conforti.

Io non m'intratterò sulla necessità della formazione di quella nuova provincia; non cercherò se essa sia conveniente o no; solo farò riflettere alla Camera che, laddove si voglia la provincia di Benevento, questa non può essere fatta che a scapito delle provincie vicine. È inevitabile quindi che alla limitrofa provincia di Avellino, la quale è una delle più piccole dell'Italia meridionale, si dia in compenso qualche altro pezzo di territorio; altrimenti resterebbe di tanto poca estensione, che quasi più non meriterebbe il nome di provincia.

Debbo pur far osservare all'onorevole Conforti non essere vero che la provincia di Avellino ceda a Benevento soli undici mila abitanti: la provincia di Avellino, nella nuova circoscrizione, viene a dare a quella di Benevento niente-

meno che 75 a 80 mila abitanti. Dunque vede bene l'onorevole Conforti che, acquistando il piccolo circondario di Montoro, Avellino non ha molto a lodarsi del compenso che con la nuova circoscrizione le viene assegnato. Nè Montoro è così distante da Avellino come si vuol far credere. L'onorevole Conforti forse non ha percorso que' luoghi.

CONFORTI. Li ho percorsi.

GHELLA. Io non voglio dire che sia più vicino ad Avellino che a Salerno; ma posso con certezza affermare che si trova guari alla stessa distanza da quelle due città.

Si rassicuri però l'onorevole deputato, la Commissione non operò a capriccio ed a caso, ma pensatamente e con piena cognizione di causa.

La stessa cosa dovrei ripetere in quanto a ciò che fece osservare il deputato Napoletano riguardo al circondario di Baiano. È sempre la stessa questione; se è necessità che Avellino ceda non poca parte del suo territorio a Benevento, è del pari necessità che le provincie contermini ad Avellino, e che sono di estensione assai più vaste, le cedano una parte, benchè piccola, del loro territorio.

Così il Principato Ulteriore, anzichè acquistare, viene appena ad essere ricompensato del molto che ha ceduto.

PRESIDENTE. Il deputato Liborio Romano ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione*)

LIBORIO ROMANO. La legge del 17 febbraio 1861, di cui si chiede la sospensione, fu, sulla mia proposizione, sancita dall'onorevolissimo Principe luogotenente nelle provincie napoletane. Debbo io dunque difenderla (*Forte!*) da tutti gli appunti che si è fatto ad addebitarle l'onorevole deputato Caso, e parmi assai facile il mio compito.

Ragionerò dapprima sotto il rispetto dell'*ordine*, e di poi sotto quello del *merito*.

Nella deliberazione presa dalla Camera, addì 6 corrente, sulla interpellanza Massari, è detto così:

« La Camera, ritenute le spiegazioni del Ministero, conta sulla esatta osservanza delle leggi nelle provincie napoletane e siciliane. »

Ora, tra le leggi che deggiono osservarsi ed eseguirsi, come non eccettuata si novera pur quella del 17 febbraio 1861.

Questa dunque, riconosciuta siccome ogni altra efficace, debbe eseguirsi; non può sottoporsi a discussione novella, e molto meno sospendersi.

Il quale concetto meglio, o signori, sarà manifesto, ove si mettano a confronto, e le censure che l'onorevole Massari muoveva contro quella legge, e le decisive risposte dategli allora dall'onorevole ministro dell'interno, e la deliberazione della Camera.

Il deputato Massari appuntava quella legge dicendo:

« Ad allegare un ultimo fatto che dimostra la poca riverenza verso le leggi con cui si procede in Napoli, citerò quello della circoscrizione della nuova provincia di Benevento. »

Indi dimostrava a suo modo arbitraria la circoscrizione della provincia di Benevento sì per la procedura serbata e sì per i risultamenti. Perciocchè asseriva non essersi osservate le forme che erano pure rispettate nel cessato Governo, e che, per effetto di codeste procedure, si erano sconquassate ben cinque provincie.

Indi conchiudeva con queste parole:

« Io domando se, mentre il Parlamento siede, si possa ammettere che un'autorità locale temporanea e subordinata abbia il diritto di mutare la circoscrizione territoriale dello Stato. »

Qui mi si permetta, o signori, che io faccia con tutto il rispetto rilevare due involontari equivoci in cui trascorrea

l'onorevole deputato Massari: l'uno cronologico, l'altro geografico.

E no che non era aperto nè sedeva il Parlamento quando si sanciva la legge del 17 febbraio 1861. E no ancora che con quella legge non s'intese, nè si volle mutare, e non si mutò la circoscrizione territoriale dello Stato.

Riprendo l'intermesso cammino.

L'onorevole ministro dell'interno rispondeva all'interpellanza Massari, scagionando la circoscrizione della provincia di Benevento dagli addebiti che le si apponevano. Ricordava egli che una compiuta istruzione (non già nei modi borbonici, ma in quelli dei liberi governi, soggiungo io) era stata raccolta in ordine alla circoscrizione della provincia di Benevento. In effetto fu dapprima commesso all'onorevole governatore Torre l'incarico di presentarne un progetto; indi fu inviato sopra luogo un ufficiale superiore del genio; furono, in seguito, richiesti i deputati di tutte le provincie che dovevano contribuire alla formazione di quella di Benevento, sia ricevendo un compenso, sia senza compenso; e codesti deputati, secondochè risulta dall'incartamento esistente presso il dicastero dell'interno di Napoli, fecero tutti le loro dichiarazioni e le osservazioni che credettero opportune. Da ultimo, dal signor consigliere D'Afflitto fu nominata una Commissione di persone dotte dei luoghi e della civile amministrazione, perchè, tenendo presenti i lavori eseguiti, si occupasse dei debiti studi e desse il suo avviso.

Nè altrimenti che alla base di questa ampia istruzione fu da me formolato il progetto di legge, fu sottoposto al principe luogotenente, fu discusso in Consiglio, fu sancito.

Ora di tutte le cose enunciate la Camera faceva plenaria discussione, spendendovi sopra più giorni; e di poi deliberava, come ho detto, che ritenute cioè le spiegazioni del Ministero, contava sulla esatta osservanza delle leggi nelle provincie napoletane e siciliane.

Non può ella dunque ritornare a discutere ciò che ha discusso, prendere sulla identica disamina una deliberazione diversa da quella già presa, disporre che si abbia in considerazione una legge diretta a far sospendere quella di cui ha prescritto la esecuzione.

L'egregio ministro dell'interno diceva fra l'altro, per escludere le censure che alla legge faceva l'onorevole Massari, che avendo egli digià presentato un disegno di legge sulle regioni, sulle provincie e sui comuni, sarebbe, all'epoca della discussione della legge medesima, il momento opportuno di far valere tutte le ragioni e tutti gli argomenti contro la legge del 17 febbraio 1861.

A che dunque riporre in campo una questione inopportuna? A che occupare la Camera di discussioni che le tolgono un tempo prezioso e che potrebbe meglio spendere in faccende più gravi, in quelle da cui dipendono i destini d'Italia?

Sinora ho discusso sulla questione, riguardandola sotto i rispetti dell'*ordine*; ne ragionerò ora sotto quelli del *merito*.

Il decreto del dittatore, del 25 ottobre 1861, dichiarava l'antico ducato di Benevento provincia del regno italico, e soggiungeva che un'apposita legge avrebbe determinata la sua circoscrizione, nel fine di ampliarne il territorio proporzionalmente alle altre provincie.

La legge promessa si è appunto quella del 17 febbraio, che nei precisi termini del decreto provvede alla circoscrizione della provincia di Benevento.

Ma, dicesi, l'articolo 74 dello Statuto comanda che le circoscrizioni dei comuni e delle provincie sieno regolate dalla legge.

E dalla legge è regolata quella della provincia di Bene-

vento. Perciocchè il dittatore, che emanò il decreto del 25 ottobre 1860, riuniva in sé il potere legislativo e l'esecutivo, nè la legge del 17 febbraio fece altro se non attuare il decreto medesimo.

Di più, il decreto del 6 novembre 1860, che istituì la luogotenenza e ne determinò le attribuzioni, l'autorizzò ad emanare, sino a che il Parlamento fosse adunato, ogni specie di atti occorrenti a stabilire e coordinare l'unione delle provincie meridionali col resto della monarchia. Nè cosa da questa diversa fece la legge del 17 febbraio in ordine alla circoscrizione della provincia di Benevento.

Non puoi dunque accusare di arbitrio o di eccesso di potere il Consiglio di luogotenenza che, innanzi che il Parlamento si aprisse, la legge anzidetta pubblicava.

Ancora un altro argomento. Ove trattasi di fondare una città o stabilire una provincia, giova soprattutto avvertire alle condizioni di esistenza, di sussistenza e di sicurezza, ossia alle condizioni fisiche, economiche e politiche; chè senza il concorso di esse, o gli uomini non si uniscono in consorzio di una vita comune, o, riuniti, si sciolgono per non poter esistere, sussistere e vivere sicuramente.

Ora, tutte tre queste condizioni si verificano in grado eminente nella provincia di Benevento.

Benevento è una città che conta 25000 abitanti, è posta in sito amenissimo, l'aria è pura, il clima temperato e salubre. Tutto favorisce adunque la condizione della esistenza; nulla la avversa e contraria.

Il suolo della provincia è ferace di ogni maniera di prodotti, è proporzionato alla popolazione, è fornito di strade comunali e provinciali.

Gli abitanti esercitano svariate industrie e traffichi diversi, onde facile e comoda è la sussistenza.

In ordine poi alle condizioni politiche, ricorderò solo che Benevento è città storica, ricchissima di tradizioni e di glorie, e che avanza ogni altra quella di essersi, al primo sventolar del vessillo sabauda nelle provincie napoletane, sottratta alla clericale tirannide e data spontanea all'Italia, a Vittorio Emanuele, a libertà vera.

Havvi ancora ben altro, o signori. Questa eroica città ci ha schiuso l'adito per passare da questa sede, per noi provvisoria, all'antico seggio dei padri nostri, al Campidoglio.

Titoli augusti e sublimi sono questi, perchè la Camera, plaudendo al decreto del dittatore, approvi e non censuri la legge del 17 febbraio.

Finalmente invoco in sostegno del mio assunto una regola di ragione trasfusa nelle legislazioni di tutti i tempi e di tutti i luoghi, quella che dice non potersi profferire giudizio se non sopra lucidissime prove, e dichiara che qualunque nuda affermazione, proceda pure dallo stesso Catone, non può ritenersi per prova.

Ora io domando a tutti gli onorevoli preopinanti quali sono le prove delle tante cose da essi asserite. Nessuna, nessuna, o signori; e, se le loro domande mancano di prova, non può la Camera ritenerle come documentate e permettere che la legge proposta sia presa in considerazione.

Ed a questo proposito, in linea subordinata, io prego ancora la Camera a voler sospendere di pronunziare sulla presa in considerazione prima di aver richiamati i documenti tutti che esistono presso il dicastero dell'interno di Napoli. Quei documenti dimostrano che la circoscrizione della provincia di Benevento è stata fatta con tutta giustizia, con ogni regolarità.

Sono queste le ragioni per cui io credo che la Camera rigetterà senz'altro la legge proposta.

PRESIDENTE. Ella propone dunque la sospensione?

LIBORIO ROMANO. No, signor presidente, io rigetto la sospensione, e solo propongo che, quando si volesse prendere in considerazione la legge proposta, si volessero prima consultare i documenti da me indicati.

PRESIDENTE. Allora ella deve formulare la questione sospensiva, affinché io la possa porre ai voti; poichè, altrimenti, quando io abbia messa a partito la presa in considerazione, allora tutto è finito, io non posso più far votare sulla sua proposta.

LIBORIO ROMANO. Allora insisto solo perchè non sia presa in considerazione la legge proposta.

MASSARI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARI. Io non posso accettare le rettifiche che ha creduto dover fare alle mie asserzioni l'onorevole Liborio Romano. Egli mi ha apposto un errore cronologico ed un errore geografico. Quanto all'errore cronologico, ho l'onore di rispondergli che io ben sapeva che la legge, o il decreto luogotenenziale, di cui si tratta, reca la data del 17 febbraio 1861. Ora, nella sola enunciazione di questa data, io ravviso la più esplicita conferma che potessi desiderare alle mie censure; poichè non era certamente alla vigilia del giorno in cui il Parlamento nazionale si radunava, che toccava ad un potere, che io replicatamente ho definito locale, temporaneo, subordinato, di emanare un provvedimento così grave, come è quello di una mutazione nella circoscrizione territoriale di alcune provincie.

In questo fatto, mi permetta l'onorevole Liborio Romano che glielo dica, vi è per lo meno una mancanza di riverenza verso la potestà legislativa.

Per quanto poi concerne l'errore geografico, forse a motivo della debole voce dell'oratore non mi è stato dato di colpire il vero senso delle sue parole; ma, se ho ben compreso, mi pare che abbia detto che non si trattava di mutazione territoriale nella circoscrizione da lui fatta.

In tal caso, io non saprei veramente che cosa egli intenda per mutazione di circoscrizione territoriale. Il fatto è che la provincia di Benevento, come risulta dalle affermazioni di tutti gli onorevoli preopinanti, era una provincia di 23 mila anime, e questo territorio oggi è stato ampliato.

Se questo fatto non significa mutamento nella circoscrizione territoriale delle provincie dello Stato, io non so veramente quale possa essere il valore dei vocaboli *mutazione di circoscrizione territoriale*. Quindi io persisto nelle mie affermazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Torre ha facoltà di parlare.

TORRE. Io aveva chiesto di parlare, signor presidente, solamente per ribattere un argomento dell'onorevole deputato Conforti, il quale ha detto che è pericoloso di fare queste nuove circoscrizioni, poichè la parte continentale del già regno di Napoli, fin dal tempo della congiura dei baroni, era divisa come è oggi.

Se ben mi ricordo, e se ho ben letto il Porzio, mi pare che allora il regno di Napoli non era diviso in quindici provincie, ma bensì in dodici. Per conseguenza sono avvenute posteriormente delle mutazioni; quindi non è esatto che l'attuale circoscrizione di quelle provincie sia tanto antica, perchè posteriormente le dodici provincie si cambiarono in quindici, e però non fa meraviglia che oggi, rientrando Benevento in quella sua naturale famiglia, riceva un certo ampliamento.

Nè è altresì meraviglia che questo ampliamento rechi qualche turbazione negl'interessi delle provincie limitrofe; ciò anzi è naturale; ma questa turbazione sarebbe egualmente

avvenuta, se la circoscrizione fosse stata fatta dal Parlamento.

Io non dubito punto che una circoscrizione fatta dal Parlamento abbia molto maggior autorità di quella fatta da autorità locali. Ma le mutazioni, da qualunque autorità derivino, traggono sempre con sé gli stessi inconvenienti. Dunque bisognerebbe stabilire un altro principio, quello, cioè, di distruggere questa provincia, di stabilire che Benevento dovesse essere un mandamento, per esempio, di un'altra provincia vicina.

Se Benevento deve avere un ampliamento, è naturale che se ne risentiranno le provincie, le quali debbono contribuire a quest'ampliamento.

PICA. Io non intendeva di prendere a parlare in questa discussione; mi pareva che si trattasse d'una quistione locale; e, mi si permetta la parola, di personali difese.

Però mi sono mosso a parlare, poichè, da una parte, ero profondamente addolorato che, nelle gravi circostanze in cui vertono attualmente le provincie meridionali d'Italia, il ministro dell'interno non abbia colto quest'occasione, per dare alla Camera ed al paese delle spiegazioni sui fatti che colà sono intervenuti dopo le interpellanze che hanno avuto luogo nella Camera, onde far conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso per reprimere la reazione che si manifesta da ogni parte in questi paesi.

L'onorevole Cardente si compiacceva che l'onorevole ministro consentisse a prendere in considerazione una proposta tendente a far sospendere l'esecuzione di una di quelle tante leggi che sono state improvvidamente regalate alle provincie meridionali, leggi che hanno scossi gli animi di quei paesi. Ma io, trascurando i particolari, milimito al fatto principale.

Di che si tratta qui? La Camera è stata pregata di far sospendere l'esecuzione d'una legge emanata il giorno innanzi la convocazione del Parlamento.

L'onorevole ministro non dissente che questa sospensione abbia luogo, purchè prima si richiamino e si prendano ad esame i documenti.

L'esame di questa legge sarà per la Camera intiera un criterio per giudicare di altre leggi e degli altri provvedimenti che il regime della luogotenenza ha portati in quelle provincie. Se si sono commessi errori in un fatto puramente materiale, qual è quello della circoscrizione delle provincie, si vedrà quali siano stati gli errori più gravi in tutte le parti dell'amministrazione.

A questo modo il ministro comprenderà che i popoli delle provincie meridionali, i quali francamente, caldamente amano il Re e vogliono l'unità della monarchia italiana, non sono ingovernabili, non sono malcontenti, non sono rivoluzionari, ma son gente che chiedono un governo onesto, un governo liberatore, un governo che non cangia improvvisamente le buone leggi che quelle provincie avevano; son gente che reclamano energici provvedimenti per comprimere la reazione; son gente infine che invocano instantemente giustizia per tutti. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Romano ha facoltà di parlare.

LIBORIO ROMANO. Rispondo alle osservazioni di cui mi ha onorato l'egregio signor Massari.

Se il suo ragionamento sulla pubblicazione della legge del 17 febbraio stesse, avrebbe egli dovuto pure censurare tutte le altre leggi nel giorno medesimo pubblicate. Non le ha censurate, signori, perchè voleva personalmente attaccare Liborio Romano. (*Rumori di dissenso*)

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Liborio Romano che non vi ha nelle parole del deputato Massari alcuna allusione personale a lui; egli censurava il decreto, ma non si riferiva per nulla a chi lo propose alla firma del luogotenente.

LIBORIO ROMANO. S'intendeva bene, era un sottinteso. (*ilarità*) L'altra parte del ragionamento dell'onorevole Massari si fonda, a senso mio, in un equivoco. In effetto, mentre si è fatta la circoscrizione della sola provincia di Benevento, egli ha sostenuto essersi mutata tutta intera la circoscrizione territoriale dello Stato.

CASTELLANO. Io mi limito solo a protestare contro le illazioni che l'onorevole Romano ha creduto poter trarre dalla deliberazione della Camera relativa all'interpellanza Massari sulle cose di Napoli; imperciocchè tra le tante altre sorse in quella sede una quistione, la quale certo non fu esaurita dalla Camera. Ed invero io avevo fatta una proposta, con cui richiamava l'attenzione della Camera sulle disposizioni legislative che erano state, direi quasi, lanciate soltanto per isgovernare le provincie napolitane, e di quelle disposizioni chiedeva che dalla Camera si fosse fatta disamina. Ma poscia io mi vidi costretto a ritirare quella proposta, perchè calcolai che non era opportuno di toccare solo di passaggio una quistione così viva, e che per allora dovevamo rassegnarci soltanto a provvedere ai rimedii che avessero potuto valere a curare i mali pel tempo futuro, piuttostochè a recriminare il passato.

Nè ora potrei egualmente acconsentire che una quistione così vitale si possa ritenere già affatto troncata dalla risoluzione della Camera, come mostrò di voler credere l'onorevole signor Liborio Romano riguardo alla risoluzione presa dietro le interpellanze Massari; ed è per ciò che insisto nella riserva fatta in quella occasione innanzi alla Camera, che cioè il ritiro dell'ordine del giorno, da me allora proposto intorno alla suddetta quistione, dovesse intendersi che pel momento la quistione medesima rimaneva fuori linea di discussione, ma non pertanto intatta, finchè non l'avrei trasformata, come la trasformerò, in una formale ed apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti, se debbasi prendere in considerazione la proposta del deputato Caso.

Chi è d'avviso che debba prendersi in considerazione, è pregato di alzarsi

(Dopo prova e controprova, è presa in considerazione.)

(La seduta è sciolta alle 5 e 1/4.)

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Intestazione degli atti del Governo;

2° Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione colle Città Anseatiche.